

INTERCETTAZIONI

STUPEFACENTI

Associazione per delinquere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI

Composta dai signori:

- Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente
1. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente
 2. " " Mauro D. LOSAPIO Componente - rel.
 3. " " Luciano DI NOTO Componente
 4. " " Mariano BATTISTI Componente
 5. " " Giovanni DE ROBERTO Componente
 6. " " Pietro Antonio SIRENA Componente
 7. " " Giovanni CANZIO Componente
 8. " " Aniello NAPPI Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1 - <P. S.> nato a Mussomeli il 14 febbraio 1946;
- 2 - <J. S.> nata a Kraguievk il 14 settembre 1954;
- 3 - <C. V.> nato a Catania il 3 giugno 1962;
- 4 - <C. D.> nato a Reggio Calabria il 12 luglio 1963;
- 5 - <D'A. C.> nato a Melendugno il 23 maggio 1954;
- 6 - <D. M. R.> nato a Cellino San Marco il 27 novembre 1966;
- 7 - <DI V. M.> nato a Reggio Calabria il 9 febbraio 1967;
- 8 - <D. F.> nato a San Nicola La Strada il 24 agosto 1952;
- 9 - <F. A.> nato a Lecce il 17 settembre 1968;
- 10 - <G. C.> nato a Surbo il 21 maggio 1965;
- 11 - <N. G. C.> nato a Lecce il 2 ottobre 1958;
- 12 - <P. F.> nato a Surbo il 23 dicembre 1958;
- 13 - <P. E.> nato a Maglie il 26 giugno 1947;
- 14 - <P. S.> nato a Catania il dì 8 novembre 1964;
- 15 - <S. G.> nato a Lizzanello il 24 giugno 1956;

avverso

la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 22 novembre 1999.

Visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione fatta dal consigliere Losapio;

udita la requisitoria dell'Avvocato generale dott. Antonio Leo, che ha concluso come segue: "Sulla questione di diritto rimessa alle sezioni unite, rigetto dei ricorsi; sulle altre questioni dedotte nei motivi dei ricorsi, rimessione alla sezione 4° della Cassazione, ove la Corte ritenga non sussistere la competenza funzionale delle sezioni unite; in caso di ritenuta competenza delle sezioni unite, rigetto dei ricorsi";

uditi i difensori avvocati Francesca G. Conte, Pasquale Corleto, Nino Marazzita, Donato Mellone, Rocco Luigi Corvaglia e Antonio Managò, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai rispettivi assistiti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Sulla base degli esiti di complesse investigazioni condotte da più organi di polizia giudiziaria, sia mediante osservazioni dirette, sia tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, sia avvalendosi di informatori, il pubblico ministero chiese ed ottenne il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce degli odierni ricorrenti e di numerosi altri soggetti non più presenti in questa fase processuale. L'investigazione concerneva un ampio traffico di sostanze stupefacenti che vedeva come soggetti referenti i coniugi <P.-

J.>, nonché, seppure marginalmente, attività di spaccio di moneta falsa.

2. Fernando l'attenzione dalla pronuncia della decisione di primo grado, assunta con sentenza del 24 dicembre 1996 - dal Tribunale di Lecce, va ricordato che gli odierni ricorrenti furono riconosciuti colpevoli dei reati come appresso sintetizzati e condannati alle pene qui di seguito per ciascuno indicate:

-- <P. S.>: capi A (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, commesso nel marzo 94); D (artt. 81 e 110 c.p. - 73 e 80 comma 2 d.P.R. 3 09190) unificati per continuazione interna; E (artt. 110 cp., 2 e 7 l. 895/67, commesso fino all'aprile 1994); X (art. 416 c.p.); Y (artt. 81 - 110 e 453 c.p.) unificati questi ultimi due sotto il vincolo della continuazione; fu condannato alla pena complessiva di anni 18 e mesi 8 di reclusione e L. L. 1.000.000 di multa;

-- <J. S.>: capi D (artt. 81 e 110 C.P. - 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), E (artt. 110 c.p. e 2 e 7 l. n. 895 del 1967), Y (artt. 81, 11°, 453 c.p.); fu condannata alla pena complessiva di anni 11 di reclusione e L. 52.400.000;

-- <C. V.>: capo O (art. 81 e 110 C.P. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso sino al 21 gennaio 1995, in concorso con <S. P.>); condannato alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione e L. 34.000.000 di multa;

-- <C. D.>: capi A (artt. 73 - 80 comma 2 d.P.R. 309 del 1990, per la messa in vendita di Kg. 5 di cocaina provenienti dalla Colombia, così rideterminato il detto capo di accusa), G (art. 81 e 110 C.P. - 73 - 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), unificato con il precedente per continuazione; X) e Y) (di cui sora),(*) unificati anch'essi per continuazione; fu condannato alla pena complessiva di anni 12 e mesi 4 di reclusione e L. 52.800.000 di multa;

-- <D'A. C.>: capo Z (art. 455 c.p.), fu condannato, nel concorso delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione e L. E. 400.000 di multa con sospensione della pena;

-- <D. M. R.>: capi V (artt. 110 e 628 commi 1 e 3 c.p.); W (artt. 110 e 61 n. 2 c.p., 4 - 7 l. n. 895 del 1967), fu condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e L. 8.000.000 di multa;

-- <DI V. M.>: capo A (art. 73 - 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, per la messa in vendita di Kg 5. di cocaina provenienti dalla Colombia, così riqualificato il capo A della rubrica di accusa); fu condannato alla pena complessiva di anni 9 di reclusione e L. 50.000.000 di multa;

-- <D. F.>: capi A - X - Y (tutti sopra specificati), unificati questi ultimi due per continuazione; fu condannato alla pena complessiva di anni 15 e mesi 8 di reclusione e L. 800.000 di multa;

-- <F. A.>: capo R (artt. 81 e 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); fu condannato alla pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione e L. 40.000.000 di multa;

-- <G. C.>: capo Q (artt. 81 e 110 c.p. - 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 stesso d.P.R.); fu condannato alla pena complessiva di anni 6 mesi 4 di reclusione e L. 38.000.000 di multa;

-- <N. G. C.>: capi A (sopra specificato) e H (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 81 c.p. 73 e 80 comma 2 detto d.P.R., escluse, per il capo H, le aggravanti contestate e i fatti ritenuti unificati per continuazione), X) e Y) (sopra specificati, anch'essi unificati per continuazione); fu condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e L. 800.000 di multa;

-- <P. F.>: capo P (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); fu condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e L. 50.000.000 di multa;

-- <P. E.>: capo A (così riqualificato: violazione degli artt. 81, 110 c.p. - 73 - 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere offerto in più occasioni, unitamente a <R. DI L.>, forniture di sostanza stupefacente ad alcune persone, sedicenti appartenenti alla "mafia del Brenta", e, nell'episodio del 1° luglio 1994, insieme al <P.> ed al <DI L.>, Kg. 3 di cocaina provenienti dalla Calabria); fu condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e L. 50.000.000 di multa;

-- <P. S.>: O (artt. 81, 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi sino al 21 gennaio 1995, in concorso con il <C.>); fu condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa;

-- <S. G.>: capo L (artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); fu condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa.

Tutti i predetti furono condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare sofferta; e furono dichiarati, ad eccezione del <D'A.>, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante le espiazioni della pena; per gli imputati <P.>, <D.>, <N.>, <C.> E <J.> fu disposto, altresì, che a pena espiata venissero sottoposti a misura di sicurezza secondo specifiche indicazioni fornite in sentenza.

3. Sull'impugnazione del pubblico ministero nei confronti di <S. P.>, <S. J.>, <D. C.>, <A. F.>, <C. G.>, <S. P.> e <V. C.>, nonché di tutti gli imputati, la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza oggi in deliberazione, resa il 16 dicembre 1997, depositata il 3 marzo 1998 (e quindi entro il termine di novanta giorni che la Corte si era assegnato), sempre limitando la menzione agli odierni ricorrenti:

(a) dichiarò il <P.> colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p., 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificati i fatti contestati ai capi A) e D) dell'imputazione, riuniti per continuazione e con applicazione della pena in anni dodici e mesi sei di reclusione e L. 60.900.000 di multa; assolse lo stesso imputato dall'addebito di cui al capo X) con la formula perché il fatto non sussiste;

(b) confermò la decisione di primo grado nei riguardi della <J.>;

(c) ridusse la pena inflitta al <C.>, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, ad anni tre e mesi atto (*) di reclusione e L. 25.000.000 di multa, sostituendo all'interdizione perpetua da pubblici uffici l'interdizione temporanea per anni cinque;

(d) riconobbe al <C.> le attenuanti generiche, dichiarandole equivalenti alle contestate aggravanti e, avendolo assolto dall'imputazione di cui al capo X), con la formula perché il fatto non sussiste, e dall'imputazione di cui al capo Y), per tutti gli episodi diversi dall'acquisto effettuato a Milano il 4 maggio 1994 e dalla detenzione di franchi svizzeri falsi nel giugno 1994, con la formula per non aver commesso il fatto; pertanto, rideterminò la pena in quella di anni otto di reclusione e L. 42.350.000 di multa;

(e) confermò la decisione di primo grado nei confronti del <D'A.>;

(f) riconobbe al <D. M.> le attenuanti generiche, equivalenti sulle aggravanti pur ritenute, in riferimento ai reati di cui ai capi V) e W) e rideterminò la pena in quella di anni quattro di reclusione e L. 2.300.000 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque;

(g) riconobbe al <DI V.> le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridusse la pena ad anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque;

(h) dichiarò il <D.> colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'episodio del 5 marzo 1994 contestato al capo A) dell'imputazione e lo assolse per non aver commesso il fatto dai restanti episodi di cui allo stesso capo; lo assolse anche dall'imputazione di cui al capo X) con la formula perché il fatto non sussiste; pertanto, rideterminò la pena nei riguardi del predetto in anni sette mesi quattro di reclusione e L. 34.130.000 di multa;

(i) riconobbe al <F.> le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni cinque di reclusione e L. 36.700.000 di multa;

(l) riconobbe al <G.> le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e L. 36.700.000 di multa;

(m) dichiarò il <N.> colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente all'episodio del 5 marzo 1994, così qualificato il fatto di cui al capo A) e, assolto dall'imputazione di cui al capo X), rideterminò la pena in anni otto di reclusione e L. 40.700.000 di multa;

(n) riconobbe al <P.> le attenuanti generiche e ridusse la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 35.000.000 di multa;

(o) accordò al <P.> le attenuanti generiche equivalenti e gli ridusse la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 36.600.000 di multa;

(p) riconobbe al <P.> le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque;

(q) riconobbe allo <S.> le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni cinque mesi otto di reclusione e L. 38.000.000 di multa.

4. Alla cognizione della Corte salentina furono proposte numerose questioni sia di carattere processuale che di diritto sostanziale, risolte talune secondo gli auspici degli appellanti, per cui possono ritenersi comunque superate, non essendo stata sperimentata impugnazione dall'accusa; altre in senso diverso, sicché, riproposte, a volte anche pedissequamente, della soluzione data dal Giudice a quo ed, eventualmente, delle ragioni esplicitate se ne parlerà enunciando e discutendo i relativi motivi di ricorso.

Infatti, tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso per cassazione contestualmente enunciandone i motivi a sostegno, taluni a mezzo dei propri difensori, altri personalmente.

5. <S. P.>, con atti di data 20 e 23 aprile 1998, a mezzo del difensore, deduce due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

5.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 267 comma 1 in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p..

Reiterando doglianza già prospettata alla Corte del merito attraverso l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del 17 giugno 1996 resa dal Giudice di primo grado (reiettiva di eccezione specificamente dedotta dalla difesa), si duole per l'assunta difettosa motivazione dei provvedimenti con i quali furono disposte (o convalidate) le intercettazioni telefoniche ed ambientali e furono autorizzate le relative proroghe, deducendone inutilizzabilità dei risultati investigativi e probatori scaturiti da tali mezzi d'indagine.

Il ricorrente, pur convenendo con l'osservazione sviluppata dal Giudice a quo, secondo la quale i decreti di cui si discute non hanno bisogno di una motivazione analitica, sostiene che non potrebbe giudicarsi sufficiente il semplice ed acritico rinvio all'atto di richiesta del pubblico ministero, ovvero, addirittura, al documento prodotto dall'organo di polizia giudiziaria per segnalare l'opportunità dell'attivazione del mezzo captativo delle comunicazioni altrui.

Al riguardo viene richiamata la giurisprudenza costituzionale e quella di queste Sezioni unite, in particolare la sentenza "Monteleone" del 27 marzo 1996, unitamente ad ampia citazione dei guadagni della dottrina processualpenalistica che ha trattato l'argomento.

Passando al giudizio sugli specifici documenti del processo, il deducente conclude evidenziando come, a suo parere, i provvedimenti de quibus sarebbero privi di quella "minima motivazione" indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, risolvendosi nella semplice riproduzione, in sede di convalida, del contenuto della richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero.

5.2. Con il secondo mezzo di annullamento, il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in tema di aggravante speciale dell'ingente quantità della sostanza stupefacente oggetto di imputazione.

Al riguardo, il deducente richiama variegata giurisprudenza della Cassazione per concludere che nel caso di specie, quanto ad addebiti ritenuti fondati nei suoi riguardi, sarebbe carente l'accertamento sui parametri valutativi della quantità ingente in relazione alla mancata verifica delle caratteristiche organolettiche della sostanza commerciata e del relativo contenuto in termini di sostanza attiva pura contenuta nonché all'ampiezza e alla capacità di assorbimento del mercato.

Il ricorrente critica, altresì, l'apparato giustificativo fornito dalla Corte territoriale sul punto, là dove furono evidenziati elementi induttivi dai quali il Giudice a quo ritenne di poter trarre argomenti di convincimento quanto a contenuto di principio attivo e, quindi, al giudizio sull'aggravante contestata e ritenuta.

5.3. Con ulteriore atto del 24 aprile 1998, l'altro difensore del prevenuto deduce ulteriore violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La doglianza concerne il giudizio sul diniego dell'attenuante generica: secondo il deducente sarebbe stata obliterata la considerazione di circostanze meritevoli di attenzione, quale la confessione.

6. Il difensore di <S. J.>, con atto di data 22 aprile 1998, deduce quattro mezzi di annullamento, di cui uno in rito e gli altri sul merito dell'accusa.

6.1. Con il primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 267, 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione al riguardo di analoga doglianza già dedotta in sede di gravame.

La censura concerne il problema della motivazione dei provvedimenti dispositivi di intercettazioni telefoniche o ambientali e delle relative proroghe ovvero ed anche, dei provvedimenti di convalida di intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero. La critica difensiva risulta ampliata rispetto a quella sviluppata a difesa del <P.>, poiché concerne non solo gli aspetti più propriamente motivazionali dei singoli provvedimenti, ma anche la contestazione circa la presenza in atti, al momento dell'adozione dei relativi provvedimenti, di elementi indiziari di spessore tale da giustificare la decisione di accoglimento delle richieste degli organi dell'investigazione.

Sul punto si evidenzia la - ritenuta - non pertinenza ed anzi assurdità dei sospetti ventilati dall'organo di polizia giudiziaria che, partendo da presunto traffico di armi addebitato da certo <B.>, nei confronti del quale non sarebbero state disposte intercettazioni d'alcun genere, perverrebbe, con salto logico, alla supposizione che il <P.> potesse trovarsi in contatto con detta persona. Così, al sospetto degli inquirenti il deducente oppone il sospetto di una invenzione tesa a giustificare l'intrusione nelle private comunicazioni dei coniugi <P.- J.>.

Per l'ulteriore articolazione censoria il motivo segue la linea razionale già esposta quanto all'analogo motivo proposto in difesa dei <P.>.

6.2. Con il secondo mezzo di annullamento si deduce errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà.

È riproposto, quasi pedissequamente, il discorso giustificativo offerto, senza successo, in sede di appello alla Corte territoriale, alla quale era stata segnalata la condizione di subordinazione della ricorrente, per affectio maritalis, rispetto al marito <S. P.>, dal quale ella sarebbe stata indotta a tenere comportamenti che potrebbero apparire concorrenti - rispetto all'attività illecita da costui svolta - ma, in realtà, in null'altro si sarebbero risolti che, al massimo, in connivenza (*) condizionata dal rapporto di coniugio, interpretato in senso molto patriarcale. Sul punto, peraltro, la Corte salentina aveva fornito articolate motivazioni dissenzienti, facendo riferimento a non poche specifiche circostanze dalla considerazione delle quali quel Giudice trasse la convinzione di attività concorrente penalmente punibile svolta dalla ricorrente con piena autonomia.

6.3. Con il terzo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 62 - bis c.p. e vizio di

motivazione sul punto.

La censura concerne il giudizio di valore sulla base del quale il Giudice del merito ritenne la prevenuta non meritevole di ulteriore attenuazione di pena; non sarebbe stata considerata, secondo la deducente, la condizione di subordinazione all'invalente marito.

6.4. Con il quarto mezzo di ricorso la ricorrente denuncia inosservanza ed errata applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostanzialmente, la censura reitera l'ordito giustificativo apprestato a sostegno dell'analogo motivo di ricorso esperito a difesa del <P.>.

7. <V. C.>, a mezzo del difensore e con atto di data 17 aprile 1998, deduce tre mezzi di annullamento.

7.1. Con il primo mezzo denuncia mancanza ed illogicità della motivazione, dolendosi perché la Corte non ritenne di aderire alla tesi difensiva che aveva ventilato l'uso personale quanto alla detenzione di 50 grammi di cocaina; considerazioni logiche di vario profilo avrebbero dovuto, invece, portare all'accoglimento della tesi difensiva.

7.2. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della normativa penale contemplata nel testo unico sulle sostanze stupefacenti con riferimento al d.P.R. n. 171 del 1993, esecutivo degli esiti dei referendum abrogativo dell'aprile 1993.

Si sostiene che, secondo la vigente legislazione, è lecita la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale indipendentemente dalla qualità e quantità posseduta.

Poi, a sostegno della dedotta destinazione all'uso personale della sostanza indicata nel capo di accusa, il ricorrente reitera considerazioni svolte nel precedente motivo e stigmatizza come illogica la supposizione, ventilata dal Giudice a quo, secondo la quale il prevenuto si sarebbe portato da Catania a Lecce per acquistare la droga da poi spacciare, presumibilmente, nella sua città.

7.3. Con il breve terzo mezzo di annullamento il deducente denuncia difetto di motivazione e violazione del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, sostenendo che il Giudice del merito non avrebbe fornito adeguato supporto razionale alla decisione di diniego dell'attenuante speciale la cui ricorrenza sarebbe provata in atti.

8. <D. C.>, tramite il difensore e con atto di data 8 aprile 1998, deduce otto mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

8.1. Con il primo mezzo il ricorrente contesta la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, stante la ritenuta mancanza di motivazione dei relativi decreti dispositivi del mezzo di acquisizione della prova, di quelli di convalida di provvedimenti d'urgenza disposti dal pubblico ministero, di quelli autorizzanti la proroga; il tutto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p..

Dopo un'ampia premessa, di profilo teorico sull'esigenza di motivazione dei provvedimenti de quibus, e di carattere dottrinario sugli aspetti contenutistici della stessa, richiamando molteplici decisioni di questa Corte sulla tematica, sempre più spinosa man mano che le esigenze investigative indirizzano alla massima utilizzazione del sistema captativo, il deducente passa all'esame del contenuto motivazionale di alcuni provvedimenti, tra quelli presenti in atti, per concludere nel senso dell'insufficienza, inidoneità, incongruenza razionale, rispetto agli elementi indizianti in atti, dell'apparato giustificativo. Per taluni altri analoghi provvedimenti il deducente evidenzia lo scorretto uso di formule motivazionali per elationem, non ammissibile nella delicata materia, stante la copertura costituzionale del diritto di riservatezza della vita privata di ciascun cittadino.

Particolare impegno profonde il deducente, poi, per dimostrare la non coerenza logico - argomentativa tra gli elementi indizianti presenti nel procedimento comunque punto di riferimento nei provvedimenti del giudice, e l'esigenza giustificativa tipizzata nella norma, quanto al sostegno legittimante l'utilizzo investigativo e probatorio del mezzo di acquisizione della prova di cui si parla. Pervenendo, comunque, alla conclusione secondo la quale i risultati delle intercettazioni presenti in atti non sarebbero utilizzabili e, poiché il sostegno probatorio della decisione di condanna si fonda essenzialmente su tali risultati, verrebbe piana l'auspicata conclusione di accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

8.2. Con il secondo mezzo di censura il deducente denuncia: "Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 516 e 522 c.p.p. e correlativa mancanza e manifesta illogicità della motivazione".

Si contesta, con ampio apparato di sostegno, la correttezza procedimentale della riqualificazione del capo A) di imputazione, laddove, partendo dall'addebito di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), il Giudice censurato pervenne all'affermazione di responsabilità penale di detenzione a fine di spaccio di Kgr. 5 di cocaina provenienti dalla Columbia (art. 73 stesso d.P.R.).

Secondo il deducente tale operazione logica sarebbe in contrasto con le disposizioni attinenti la corrispondenza tra contestato e giudicato e avrebbe imposto, emergendo un fatto nuovo, la trasmissione

degli atti al pubblico ministero. Per questo la sentenza sarebbe nulla, tanto più che, trattata la delicata questione in sede di discussione innanzi alla Corte di Lecce, questa non ne fece seguire una esplicitazione razionale.

8.3. Con il terzo mezzo di annullamento si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 (come veniente dalla riqualificazione del capo A) della rubrica, di cui al precedente motivo), nonché inosservanza ed erronea applicazione della disposizione ex art. 73 detto d.P.R. n. 309. La censura concerne l'apparato razionale quanto a ritenuta serietà dell'accordo d'importazione della rilevante quantità di sostanza tossica sia in positivo, vale a dire della congruenza e correttezza della prova indiziaria, sia in negativo, come giustificazione della implicitamente ritenuta inattendibilità delle prove contrarie, secondo il parametro delineato dall'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p..

L'articolazione del motivo di censura si sposta sulla discussione della funzione e, quindi del contenuto, dell'apparato giustificativo che il giudice ha obbligo di fornire a sostegno della sua decisione.

Sulla base di principi più volte affermati dalla Corte si passa, poi, alla minuziosa verifica, punto per punto, della congruità dell'apparato motivazionale rispetto agli elementi indiziari o probatori ritenuti presenti in atti, con particolare riferimento all'interpretazione da dare ad alcune frasi estratte dalle intercettazioni telefoniche. In particolare, sarebbe priva di sostegno probatorio la convinzione maturata da entrambi i giudici del merito quanto all'incontro che sarebbe avvenuto tra il ricorrente <C.> e il <P.> in Lecce, laddove, invece, gli elementi probatori esibiti indirizzerebbero in senso diverso; comunque, si verificherebbe una non convergenza di elementi in fatto tale da minare alla base la validità dimostrativa della prova indiziaria.

8.4. Con il quarto mezzo si denuncia: Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 (e, limitatamente al fatto commesso il 31 ottobre 1994, all'art. 80 comma 2) d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento agli episodi di cui al capo G) di motivazione. Si contesta la correttezza del processo identificativo della prova fondata su elementi incerti o quanto meno solo verosimiglianti, sicché questi, per la loro equivocità, non sarebbero idonei a fondare il procedimento inferenziale proprio alla prova indiziaria che, per venire all'accertamento del fatto ignoto deve partire da elementi indiretti sì ma certi e non solo probabili.

Anche per l'episodio del 31 ottobre 1994 il deducente ritiene inidoneo l'apparato probatorio esibito da entrambi i giudici del merito per essere state utilizzati risultati di intercettazioni telefoniche dal significato non univoco. Similmente, a riguardo dell'episodio del 12 dicembre 1994 (di acquisto di 300 grammi di cocaina in Calabria), per il quale, sia le intercettazioni telefoniche ed ambientali come i verbali relativi ai servizi di osservazione diretta da parte di personale di polizia giudiziaria, risulterebbero del tutto inidonei a sostenere la decisione. Anche la prova sull'episodio del 25 marzo 1995, costituita da plurime intercettazioni ambientali, sarebbe costruita su indizi privi dei requisiti della gravità e della precisione e sarebbe fondata su verosimiglianze del tutto improbabili.

8.5. Con il quinto mezzo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e correlativa mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. La censura riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente in relazione agli episodi del 31 ottobre 1994 (acquisto di 650 grammi circa di cocaina al 43,83% di purezza). Richiamate plurime decisioni di questa Corte sulla problematica anche con riferimento alle fattispecie di volta in volta esaminate, ed evidenziato l'apparato razionale fornito dal giudice censurato, il deducente perviene alla convinzione che, sia in linea di diritto come sotto l'aspetto motivazionale, laddove la Corte salentina avrebbe compattato più episodi per farne un unico coacervo quantitativo, la decisione impugnata non potrebbe essere confermata.

8.6. Con il sesto mezzo di annullamento si deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 453 c.p., per come rubricato al capo Y) d'imputazione (spendita di monete falsificate). Secondo il deducente la Corte territoriale non avrebbe dato conto di alcuni elementi valutativi idonei ad escludere la prova della consapevolezza del ricorrente circa la falsità dei dollari USA acquistati a Milano del tutto occasionalmente. La motivazione, sul punto, sarebbe generica e anzi, sotto certi profili, indurrebbe a ritenere escluso l'elemento soggettivo del reato.

8.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza dell'attenuante generica, pur riconosciuta dalla Corte per non meglio specificati motivi di carattere soggettivo.

8.8. Con l'ottavo mezzo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra il delitto di cui al capo Y) (art. 453 c.p.: spendita di monete falsificate) e i reati in tema di commercio di sostanze stupefacenti (capi A) e G)).

Sarebbe errata la giustificazione di diniego fornita dalla Corte sulla base della mancata indicazione, con il motivo di appello, degli indici fattuali a sostegno della richiesta, perché nell'elaborato di gravame sarebbe

stato invece posto in rilievo la contestualità cronologica e l'interdipendenza funzionale tra i reati dei quali si chiese la unificazione sotto il vincolo dell'identità del disegno criminoso.

9. <C. D'A.>, tramite il difensore e con atto di data 30 aprile 1998, deduce nullità della sentenza e vizio di motivazione per errata applicazione della legge penale, evidenziando come mancherebbe in atti la prova dell'avvenuta consegna al ricorrente di dollari falsificati, posto che il tenore della telefonata intercettata, sulla base della quale sarebbe stata liquidata la posizione del ricorrente, risulterebbe, a suo giudizio, inidoneo a provare la responsabilità penale per il fatto contestato.

10. <R. D. M.>, tramite i difensori, con atto di data 24 aprile 1998, deduce due mezzi di annullamento.

10.1. Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 34 c.p.p., con riferimento all'art. 36 stesso codice. I deducenti fanno osservare come tutti i componenti il Collegio giudicante avrebbero dovuto astenersi dal prendere cognizione del processo di merito a carico del ricorrente, perché il presidente (dott. Buffa) aveva partecipato a comporre il tribunale de libertate ex art. 310 c.p.p. nella procedura concernente esso <D. M.>. Non sarebbe stata sufficiente l'astensione parziale autonomamente dichiarata dal dott. Buffa.

11.2. Con il secondo mezzo si denuncia inosservanza dell'art. 129 c.p.p. ed errata applicazione dell'art. 81 c.p. nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto. Nonostante il ricorrente avesse, in sede di appello e secondo il rito di cui all'art. 599 c.p.p., rinunciato ai motivi di merito e chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena concordata con il procuratore generale d'udienza, tuttavia, secondo il deducente, al Giudice sarebbe spettato l'obbligo di dichiarare la mancanza di prova a riguardo dell'accusa per effetto dell'acquisizione di un documento da cui risulterebbe la statura del soma del prevenuto, la quale sarebbe diversa da quella indicata in atti; inoltre, non sarebbe stata data giustificazione quanto all'entità della pena inflitta per continuazione, benché concordata.

12. <M. Di V.>, tramite il difensore, con atto di data 20 aprile 1998, deduce due mezzi di annullamento.

12.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 267 comma 1, in relazione agli art. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p.. Secondo il deducente tutti i provvedimenti concernenti le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali sarebbero carenti di apparato giustificativo e basati sull'assunta, ma inesistente, sufficienza di elementi indizianti del tipo e del grado previsti dalla legge.

12.2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione sul punto.

Da una parte, riqualficando il fatto contestato al capo A) (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: associazione per delinquere a fini di spaccio) in quello di cui all'art. 73 stesso d.P.R. sarebbe stata operata una non consentita mutazione della contestazione in violazione della richiamata disposizione di legge; dall'altro canto, sarebbe stata ritenuta l'aggravante dell'ingente quantità in una fattispecie (commercio di Kgr. 5 di cocaina) oggettivamente non grave e comunque con sostegno motivazionale viziato. Al riguardo, il deducente propone all'attenzione della Corte le stesse indicazioni giurisprudenziali ed argomentative sviluppate a sostegno del ricorso proposto nell'interesse della <J.>.

13. <F. D.>, con un primo atto di data 29 aprile 1998, a mezzo del primo difensore (avv. Pansini), deduce due mezzi di annullamento.

13.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 267, 271, 526, 546 comma 1 lett. e), 598 c.p.p. per erronea applicazione della legge processuale e vizi di motivazione quanto ad utilizzazione dei risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali acquisiti in violazione dei divieti di legge. Il deducente ritiene inidonea la motivazione apprestata a sostegno dei decreti de quibus, specie quanto a quelli autorizzanti la proroga delle operazioni di intercettazione, per genericità e rinvio non ricettizio alla motivazione di precedenti analoghi provvedimenti.

13.2. Con il secondo mezzo deduce violazione degli artt. 192 comma 2, 546 comma 1 lett. e) e 589 c.p.p. in punto mancanza, illogicità, erroneità della motivazione sulla ricostruzione delle vicende fondanti la responsabilità dell'imputato. La censura concerne l'aspetto, per così dire, sostanzialistico della prova dedotta dai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, i quali sarebbero da qualificare non certi ed anzi equivoci e, come tali, sarebbero inidonei a fondare la responsabilità penale del prevenuto.

Tramite l'altro difensore, con atto di data 30 aprile 1998, si deducono altri tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

13. 3. Con il primo si denuncia la violazione degli artt. 267 e 269 c.p.p. in tema utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Si censura la decisione della Corte territoriale di diniego all'esercizio del diritto di riascolto ed eventuale trasposizione delle bobine registrate che, secondo il ricorrente, dovrebbero essere sempre tenute a disposizione della difesa. Sul punto la motivazione giustificativa fornita dalla Corte sarebbe da giudicare errata.

13.4. Con il secondo mezzo si denuncia violazione dell'art. 521 c.p.p. e manifesta carenza ed illogicità della motivazione in punto affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato sub A) della

rubrica. Da un canto, si esprime doglianza quanto alla rielaborazione del fatto di cui al capo A) ridefinito nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; dall'altro canto, si critica la valutazione del materiale probatorio evidenziando come la responsabilità penale sarebbe stata fondata sulla base di un colloquio intercettato dalla corretta comprensione del tenore del quale sarebbe dovuto dedursi, invece, la estraneità del ricorrente al traffico illecito perpetrato da altri.

13.5. Con il terzo mezzo si denuncia carenza ed illogicità della motivazione quanto ad affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y) (spesa di monete falsificate). Secondo il deducente, poiché il ricorrente fu assolto dal reato associativo di cui al capo X) (associazione finalizzata all'illecito commercio di monete false), sarebbe dovuto, ugualmente, essere mandato assolto dal fatto specifico. Sul punto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione.

14. <A. F.>, con atto di data 28 aprile 1998, attraverso il proprio difensore, deduce tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

14.1. Con il primo denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per mancanza di motivazione dei relativi decreti dispositivi, di convalida e di proroga, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p.. Dopo un'ampia premessa sull'esigenza teorica della motivazione dei provvedimenti de quibus e di carattere dottrinario sugli aspetti contenutistici degli stessi, richiamando molteplici decisioni di questa Corte sulla tematica sempre più martoriata man mano che le esigenze investigative si indirizzano alla massima utilizzazione del sistema captativo, il deducente passa all'esame del contenuto motivazionale di alcuni provvedimenti, tra quelli presenti in atti, per concludere nel senso della insufficienza, inidoneità, incongruenza, rispetto agli elementi indizianti in atti, dell'apparato razionale e, per taluni anche nel senso della non correttezza dell'uso di formule giustificative con rinvio per relationem. Particolare impegno profonde il deducente per dimostrare la non coerenza logico - argomentativa tra gli elementi indizianti presenti nel procedimento e comunque oggetto di riferimento da parte del giudice e l'esigenza giustificativa tipizzata nella norma, quanto al sostegno legittimante l'utilizzo investigativo e probatorio del mezzo di acquisizione della prova di cui si parla.

Dopo avere citato il contenuto motivazionale di alcuni decreti allegati agli atti, il deducente perviene alla conclusione secondo la quale i risultati delle intercettazioni presenti nel processo non sarebbero utilizzabili e, poiché il sostegno probatorio della decisione di condanna si fonda essenzialmente su tali risultati, verrebbe piano l'accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

14.2. Con il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p., quanto all'affermazione di responsabilità per le ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente per le quali fu ritenuta la continuazione interna. Il deducente si duole perché la Corte territoriale avrebbe ommesso di prendere in considerazione specifici punti trattati con i motivi di appello: - quanto alla carenza di elementi probatori dell'attività di spaccio addebitata dal ricorrente, stante l'inidoneità a tal fine della telefonata del 17 gennaio 1995; - quanto alla denunciata incapacità del ricorrente per l'attuazione di siffatta attività, come risulterebbe da dichiarazioni intercettate; - quanto alla sussistenza dei vari episodi fondati su elementi del tutto evanescenti, ma non correttamente giudicati idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità e, quindi, successivamente, la unificazione di tutti gli episodi sotto il vincolo della continuazione.

14.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e difettosa motivazione quanto alla determinazione del regime sanzionatorio, essendo state pretermesse, in violazione della regola di cui all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p., le diverse, più favorevoli, considerazioni pur prospettate dalla parte.

15. <C. G.>, con atto di data 29 aprile 1998 ed a mezzo del difensore, deduce due mezzi di annullamento.

15.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 185, 261, 266, 267 e 271 c.p.p. e correlativa difettosa motivazione quanto a ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per carenza o inidoneità o inadeguatezza della motivazione a sostegno dei provvedimenti che disposero i mezzi di acquisizione della prova, autorizzarono la proroga o convalidano di quelli emessi d'urgenza; e ciò, sia con riferimento all'esistenza di un apparato indiziario del grado richiesto dalla legge, sia quanto a indispensabilità della captazione per proseguire nelle indagini.

Inoltre, le motivazioni di cui si parla sarebbe minate anche da illogicità e da inadeguati riferimenti probatori. Trattando l'inutilizzabilità sotto il profilo della nullità, il deducente ritiene applicabile anche la regola di cui all'art. 185 c.p.p. per effetto della quale ogni atto successivo all'atto nullo sarebbe travolto dalla stessa sanzione processuale.

15.2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e vizi di motivazione in relazione all'apparato probatorio, estratto da indizi, e al relativo sostegno razionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Gli elementi estraibili dai colloqui intercettati, a dire del ricorrente, non sarebbero idonei e sufficienti al riguardo.

16. <G. C. N.>, tramite il primo difensore (avv. Mellone), con atto di data 18 aprile 1998, deduce quattro mezzi di annullamento.

16.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 521 c.p.p. e carenza di motivazione quanto alla conversione del fatto di cui al capo A) della rubrica in quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, laddove invece, a mente dell'art. 521 c.p.p., si sarebbe dovuto prendere atto dell'emergere di un fatto diverso e disporre in conseguenza. D'altra parte, sempre secondo il deducente, l'apparato probatorio, estratto da equivoci elementi indizianti, risulterebbe inidoneo a fondare la decisione di responsabilità, quale ritenuta dal Giudice censurato.

16.2. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza ed illogicità della motivazione relativamente al capo H) d'imputazione.

L'incomprensibilità dei colloqui intercettati come la insignificanza delle osservazioni dirette di polizia giudiziaria avrebbero dovuto portare a un sicuro proscioglimento del prevenuto, piuttosto che alla condanna.

16.3. Con il terzo mezzo si denuncia violazione del comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto a ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità non deducibile da alcun elemento probatorio in atti correttamente utilizzabile.

16.4. Con il quarto mezzo si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y): l'assoluzione dall'imputazione di cui al capo X) (fatto associativo) sarebbe dovuto essere estesa anche all'altro capo in quanto imputazioni tra loro collegate,

Tramite l'altro difensore (avv. Marazzita), con atto del 30 aprile 1998, si deducono ulteriori cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata.

16.5. Con il primo mezzo si denuncia violazione dell'art. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271, c.p.p.. La critica del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale di primo grado del 17 giugno 1996, con la quale furono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato motivazionale dei decreti che le avevano autorizzate o convalidate o prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurisprudenza della Corte e si sostiene che siffatta invalidità dovrebbe essere trattata alla stregua della normativa sulle nullità con gli effetti, a cascata, di cui all'art. 185 comma 1 c.p.p.

16.6. Con il secondo motivo si denuncia carenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di ritenuta ingente quantità della sostanza stupefacente trattata benché non fosse stato possibile accertare le caratteristiche organolettiche della sostanza stessa e quindi individuare, probatoriamente, uno dei parametri indispensabili per addivenire al relativo giudizio.

16.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà e carenza di motivazione con riferimento alla responsabilità penale quanto ai capi A) (limitatamente all'episodio del 5 marzo 1994), H) e Y) della rubrica d'accusa. Il deducente, in ordine al primo capo, sostiene che il fatto sia da attribuire ad altri soggetti; quanto al capo H), giudica carente la prova della commissione del fatto; e, quanto all'ultimo addebito, evidenzia la mancanza di spiegazione sul perché il prevenuto, ove consapevole della falsità delle monete, si sarebbe arrischiato a cambiare le banconote presso istituti di credito e cambiavalute.

16.8. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia difetto di motivazione quanto al diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati in addebito per omessa considerazione del contesto delittuoso sia sotto l'aspetto cronologico che sotto quello programmatico.

16.9. Con il quinto motivo si denuncia difettosa motivazione quanto al diniego dell'attenuante generica e alla determinazione del regime sanzionatorio, non attestato sul minimo della pena. Per giustificare la decisione, quale adottata dal Giudice del merito, sarebbero stati utilizzati gli stessi elementi considerati per valutare la gravità dei fatti.

17. <F. P.>, con atto di data 20 aprile 1998, a mezzo del difensore, deduce due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

17.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 267, 271 e 191 c.p.p. con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La critica concerne la motivazione dei provvedimenti di autorizzazione, di proroga o di convalida delle intercettazioni telefoniche e ambientali, giudicata inadeguata e non corrispondente ai canoni logici tipizzati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

17.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione alla disposizione dell'art. 530 c.p.p.. Infatti, sostiene il deducente, molteplici ragioni di perplessità, specie in relazione al nomignolo attribuito al prevenuto ("u Bubu oppure "u Bobo") avrebbero dovuto condurre il Giudice del merito all'adozione di formula di proscioglimento, almeno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.. La Corte territoriale si sarebbe arrischiata in troppe deduzioni di carattere contraddittorio ed ipotetico, sicché giustificata risulterebbe la richiesta di annullamento della sentenza per difettosa

motivazione.

18. <E. P.>, con atto di data 18 aprile 1998, a mezzo del suo difensore, deduce cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata.

18.1. Con il primo mezzo di annullamento denuncia violazione dell'art. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271, c.p.p.. La critica del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale, resa nel giudizio di primo grado il 17 giugno 1996, con la quale furono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato motivazionale dei decreti che le avevano autorizzate o convalidate e prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurisprudenza di questa Corte e si sostiene che siffatta invalidità dovrebbe essere trattata alla stregua della normativa sulle nullità con gli effetti a ricaduta di cui all'art. 185 comma 1 c.p.p.

18.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo in condotta di illecito commercio di sostanze stupefacenti (capo A); si sarebbe verificato uno stravolgimento in fatto causa di lesione dei diritti della difesa.

18.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. La mancata individuazione delle qualità organolettiche della sostanza, in termini di contenuto percentuale di principio attivo, non potrebbe giustificare la ritenuta aggravante.

18.4. Con il quarto motivo si denuncia difetto di motivazione quanto all'apparato razionale di sostegno della decisione di affermazione di penale responsabilità fondata su elementi inattendibili, quali quelli venienti dall'interrogatorio del coimputato <L.> e dal contenuto di colloqui telefonici intrattenuti dal <P.> con la moglie.

Non si sarebbe considerato, a dire del deducente, che nei confronti del prevenuto non fu mai eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, sicché tutta l'accusa sarebbe fondata solo su parole.

18.5. Con il quinto motivo si denuncia difettosa motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante generica e alla determinazione del regime sanzionatorio, non attestato sul minimo della pena. Per giustificare la decisione sarebbero stati utilizzati gli stessi elementi considerati per valutare la gravità dei fatti.

19. <S. P.>, con un primo atto d'impugnazione, di data 22 aprile 1998, a mezzo del difensore avv. Corvaglia, deduce quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata.

19.1. Con il primo mezzo denuncia violazione dell'art. 266 c.p.p.. La critica del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale, resa nel giudizio di primo grado il 17 giugno 1996, già oggetto di appello, con la quale furono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato motivazionale dei decreti che le avevano autorizzate o convalidate e prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurisprudenza della Corte di legittimità per sostenere l'esigenza di compiuta e accurata motivazione su tutti gli elementi fondanti e giustificanti l'intrusione nella vita privata e di relazione sociale del singolo, sia quanto all'apparato indiziario già acquisito all'investigazione, sia quanto a pertinenza dei risultati che si intendono conseguire attraverso l'utilizzo del mezzo captativo, sia quanto a indispensabilità del mezzo di ricerca della prova da autorizzare.

19.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo in fatto di illecito commercio di sostanza stupefacente (capo A): si sarebbe giudicato su un fatto mai contestato e con modalità tali da ledere i diritti della difesa, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di una migliore riqualificazione giuridica della contestazione, come avrebbe assunto la Corte territoriale.

19.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione quanto al ritenuto reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Dopo avere ricostruito la vicenda che riguarda il ricorrente in termini confliggenti con l'accertamento del giudice del merito, il deducente sostiene che il prevenuto avrebbe solo mostrato di secondare le richieste degli agenti provocatori infiltratasi nell'organizzazione al solo fine di ottenere forniture di capi di abbigliamento dei quali aveva occorrenza per l'esercizio del commercio in tale settore.

19.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia carenza di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. La mancata individuazione delle qualità organolettiche della sostanza, in termini di contenuto percentuale di principio attivo, condurrebbe all'esclusione dell'aggravante.

Infatti, precisa il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe pervenuta a tale giudizio per relationem deducendo l'ingente quantità dal prezzo pagato e da dati di esperienza privi di riscontri fattuali.

Tramite altro difensore (avv. Belmonte), vengono dedotti ulteriori due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

19.4. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 125, 267, 271, 191, 526, 546 c.p.p. con riferimento alla già dedotta, nel precedente giudizio, inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con specifico riferimento: (a) alla carenza di gravi indizi già acquisiti all'investigazione e tali da giustificare il ricorso al mezzo captativo, come risulterebbe dagli esiti dell'indagine sul contenuto degli atti del processo, del che, però, non vi è riscontro nella sentenza impugnata; (b) alla indispensabilità o necessità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova per il prosieguo delle indagini, essendo i provvedimenti privi di riscontro al riguardo; (c) alla illegittimità consequenziale di tutti i decreti successivi al primo, perché a questo correlati sotto l'aspetto giustificativo; (d) al difetto di motivazione in senso stretto dei provvedimenti di autorizzazione e di proroga, laddove si sarebbero adottate formule piuttosto vaghe e ripetitive della Formula normativa ma prive di contenuto specifico rispetto alle fattispecie concrete.

19.5. Con il secondo motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. e 73, 75 e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il deducente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la destinazione ad uso personale della sostanza tossica di cui all'imputazione entrando in contraddizione con le valutazioni espresse dal primo Giudice, misconoscendo al ricorrente la condizione di assuntore di cocaina, la cui prova era già presente agli atti e pretendendo, invece, proprio dal prevenuto la prova del suo stato patologico. Il numero delle cessioni ricevute (solo due) in quantità giudicata limitata (50 grammi di cocaina per volta), accompagnato da una serie di circostanze, che il deducente evidenzia a sostegno della tesi difensiva, avrebbero dovuto indurre il giudice del merito a concludere per la mancanza di disvalore penale nel fatto attribuito al prevenuto o, quanto meno, a riconoscere l'attenuante speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con ogni conseguenza sul regime sanzionatorio.

20. <G. S.>, con atto di data 23 aprile 1998, a mezzo del suo difensore, si duole, in primis, perché la Corte del merito avrebbe deciso senza tenere conto della sua proposta di definizione patteggiata, concedendogli le attenuanti generiche non richieste e, quindi, superando l'accordo tra le parti. Poi, denuncia violazione dell'art. 129 c.p.p. in quanto, anche in presenza di accordo sulla pena, si sarebbe dovuto motivare circa la insussistenza di cause idonee a giustificare il proscioglimento nel merito come prescrive l'art. 129 c.p.p..

21. I difensori di <S. P.>, di <S. J.> e di <S. P.> hanno proposto istanze di definizione pattizia in sede di cassazione, le quali, però, hanno incontrato dissenso da parte del procuratore generale della Corte, sicché ad esse non si è fatto alcun ulteriore seguito.

Gli stessi difensori e quelli di <M. DI V.> hanno prodotto memorie illustrative sulla problematica relativa all'apparato razionale a sostegno dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche.

22. Assegnati i ricorsi ratione materiale alla IV sezione penale, con ordinanza del 24 novembre 1999, il Collegio dispose la trasmissione degli atti alle sezioni unite avendo ravvisato un contrasto di decisioni tra le sezioni semplici quanto ad apparato razionale minimo idoneo a sostenere il provvedimento dispositivo di intercettazioni telefoniche o ambientali, di proroga o di convalida, sia in relazione alla legittimità del riferimento giustificativo alla motivazione adottata dall'organo dell'accusa o, addirittura, dalla polizia giudiziaria, e quindi per relationem, sia quanto all'esposizione analitica degli indizi, da definire gravi, già acquisiti agli atti e dell'esigenza di ricorrere allo specifico mezzo di ricerca della prova.

Sul punto, la sezione rimettente ha osservato che una parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto col ricorso a citazioni o parafrasi apodittiche del contenuto delle norme disciplinanti l'assunzione dei (*) mezzo probatorio, né col richiamo ai contenuti delle richieste inoltrate dagli investigatori, Giacché la valutazione da parte del pubblico ministero prima, nei casi di urgenza, e del giudice per le indagini preliminari dopo, in sede di convalida, circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione, non potrebbe comunque esaurirsi nella acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti alla esecuzione delle indagini (indirizzo, questo, che, sostiene la sezione rimettente, sarebbe stato adottato da Sez. I, 19 aprile 1991 n. 1464, D'Errico; Sez. VI, 7 aprile 1995 n. 3784, Celone, Sez. V, 3 agosto 1995 n. 8925, Bonacchi; Sez. III, 26 giugno 1997 n. 1241, Bormolini; Sez. I, 14 luglio 1999 n. 4028, Sasso).

Altre pronunce - sottolinea l'ordinanza di rimessione - avrebbero invece affermato che, in merito alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi, deve ritenersi sufficiente il riferimento alle specifiche informative della polizia, espressamente richiamate, e/o alla richiesta del pubblico ministero (si richiamano, al riguardo, Sez. II, 13 aprile 1994 n. 4273, Marotta; Sez. VI, 27 aprile 1995 n. 4609, Peluso; Sez. III, 7 ottobre 1998 n. 2108, Grieco; Sez. VI, 7 luglio 1999 n. 8645, Belocchi; Sez. I, 27 luglio 1999 n. 4561, Lorroce; Sez. I, 17 giugno 1999 n. 2505, Scarabello).

Da ciò la decisione di rimettere il ricorso alle sezioni unite, avuto riguardo - conclude l'ordinanza - alla opportunità di dirimere il segnalato contrasto interpretativo e tenuto in conto la fondamentale importanza

che i risultati delle disposte intercettazioni rivestono sul piano probatorio nel procedimento in esame. Con provvedimento in atti il Primo Presidente aggiunto ha assegnato la discussione dei ricorsi per l'odierna udienza.

Oggi il Procuratore generale ha, tra altro, sostenuto che il Collegio giudicante dovrebbe limitarsi ad esaminare solo la questione di diritto per la definizione della quale la decisione dei ricorsi è stata rimessa a queste Sezioni unite, disponendo per la restituzione, poi, degli atti alla sezione rimettente per la decisione sugli altri numerosi motivi di ricorso; ciò deducendo dalla formulazione della norma di cui all'art. 142 disposizioni di attuazione del c.p.c., secondo la quale: " Se nel ricorso sono contenuti insieme con i motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite ". Secondo il Procuratore generale tale disposizione enuncerebbe un principio generale di diritto processuale, valido sia per il procedimento civile che per quello penale, ovviamente quanto alla fase di legittimità.

Dal loro canto, i difensori presenti - indicati in epigrafe - hanno insistito nelle richieste articolate nei ricorsi chiedendone l'accoglimento con ogni conseguenza di legge.

23. Preliminarmente, osserva il Collegio, appare opportuno sgomberare il campo dalle questioni di carattere processuale; sia quella prospettata dal Procuratore generale d'udienza, sia quelle articolate con i ricorsi e tali che l'eventuale loro accoglimento comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata, quanto meno nei confronti dei deducenti e salvo l'effetto estensivo (art. 587 c.p.p.), prima dell'esame dei ricorsi nel merito delle questioni dedotte.

23.1. Non può trovare accoglimento la richiesta del Procuratore generale come sopra riassunta, perché l'art. 610 comma 2 c.p.p., nel contemplare i casi di assegnazione del ricorso alle sezioni unite penali non prevede la dicotomia espressamente enunciata dalla disposizione del processo civile richiamata dal deducente; anzi, il meccanismo di assegnazione, identico per la singola sezione come per le sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo questa altro non sia che una sezione, seppure composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni "semplici", sicché l'assegnazione riguarda la decisione sul ricorso e non su una o più questioni tra quelle dedotte con il ricorso, o con i ricorsi. La disposizione relativa al procedimento civile in sede di legittimità si spiega con la circostanza che quel rito prevede ipotesi di competenza esclusiva delle sezioni unite civili (ad es., sulla giurisdizione) sicché, ove non emerga altra ragione di devoluzione a queste ultime, deve essere rispettata la regola di riparto della competenza interna tra le sezioni. La natura eccezionale e specifica della norma di cui all'art. 142 disp. att. c.p.c. non consente di ipotizzare l'estensione della regola al di fuori del caso esplicitamente previsto (art. 14 disp. att. c.c.).

23.2. <D. C.>, <M. DI V.>, <G. C. N.>, <E. P.> e <S. P.>, tramite i rispettivi difensori, hanno denunciato, in termini sostanzialmente omologhi, la violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p. per mancanza di corrispondenza tra il fatto di accusa enunciato nel capo di imputazione (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e il fatto oggetto della condanna (commercio di sostanze stupefacenti ex art. 73 e 80 detto d.P.R.).

Secondo i deducenti, una volta constatato la insussistenza dell'associazione per delinquere, il Giudice censurato avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo emerso un fatto diverso rispetto a quello enunciato nel capo A) di accusa. Poiché, concludono i ricorrenti, la Corte territoriale (e prima di essa il Tribunale) non ha provveduto secondo le corrette regole del processo, spetterebbe alla Cassazione annullare sul punto la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti all'organo dell'accusa.

Richiamato quanto avanti più specificamente esposto nel riassumere i motivi di annullamento proposti da ciascuno dei sopra indicati ricorrenti, osserva il Collegio che detti motivi sono infondati.

È pacifico - e risulta inequivocabilmente dalla lettura del capo di imputazione della sentenza di primo grado, precisa riproduzione di quello del decreto di rinvio a giudizio - che il capo di imputazione sub A), pur contemplando l'accusa di associazione, prevede in termini precisi e molto ampi (sotto l'aspetto descrittivo) la consumazione di specifici episodi di commercio di sostanza stupefacente, quali fatti criminosi fine proprio dell'associazione. Così impostato, il capo di accusa, del quale ora si parla, contiene la duplice contestazione: (1) dell'associazione per delinquere, (2) della consumazione di uno o più episodi delittuosi realizzata nell'ambito del fine associativo.

La circostanza che nel capo di accusa si richiami solo l'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e non anche l'art. 73 dello stesso d.P.R., non è idonea ad escludere la correttezza, e quindi l'operatività, sotto il profilo procedimentale, della contestazione della commissione del reato fine, dato, in termini di accusa, come fatto accaduto e riferito, oggettivamente e soggettivamente, alla condotta degli imputati nella rubrica contemplati.

Ne segue che, esclusa, con giudizio di merito non più rivisitabile, la esistenza dell'associazione criminosa, correttamente è stato giudicato su i singoli episodi delittuosi specificati nel capo di accusa e risultati

provati.

Al di là di una eventuale critica sulla tecnica di formulazione del capo di accusa, sembra al Collegio che la censura esposta dai ricorrenti sia priva di sostegno in fatto, perché, almeno nei termini in cui è formulata, si scontra con il dato descrittivo, molto ampio e dettagliato, del capo di accusa, essendo pacificamente ammesso che la correttezza della contestazione si misura sulla descrizione del fatto, irrilevante l'eventuale insufficienza o inesattezza del dato normativo citato, vale a dire della disposizione di legge ritenuta violata. Invero, la contestazione dell'accusa riguarda più che l'enunciazione delle norme legislative la specificazione del fatto, il quale deve essere precisato in modo puntuale e dettagliato, posto che il diritto di difesa si esercita proprio sulla contestazione del fatto, mentre la mancata individuazione degli articoli di legge non determina alcuna nullità, a meno che non conduca ad equivoco circa il fatto rimproverato (tra tante: Sez. III, 12 dicembre 1993, Rindi, CED n. 196486; Sez. III, 12 dicembre 1991, Daniele, ivi, n. 188885; Sez. III, 3 giugno 1991, Conventi, ivi, n. 187462).

D'altra parte, la Corte territoriale aveva dato corretta risposta al quesito sollevato, sul punto, da alcuni dei ricorrenti (pagine 41 - 42), richiamando anche omologa giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, sul punto, può affermarsi la regola secondo la quale in ipotesi di contestazione, in unico capo di accusa, di imputazione di associazione per delinquere e di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realizzazione il sodalizio sia ritenuto finalizzato, qualora in giudice del merito ritenga non provato il reato associativo, può ben affermare la responsabilità per uno o più tra i reati fine, purché il "fatto" sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato - fine.

23.3. Per come sopra è stato evidenziato, il ricorrente <R. D. M.> ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 34, con riferimento all'art. 36, c.p.p., perché l'astensione dal giudizio del presidente del Collegio giudicante (incompatibile per avere, precedentemente, partecipato a decisione assunta in tema di libertà personale ex art. 310 c.p.p. nei riguardi di esso ricorrente), non avrebbe eliminato la causa di incompatibilità degli altri componenti che, pertanto, avrebbero dovuto ugualmente astenersi.

La deduzione è manifestamente infondata.

Invero, la ragione di incompatibilità riguardava, come lo stesso ricorrente ammette, solo il magistrato dott. Buffa e questi, correttamente, si astenne dal giudizio. Non si vede per quale ragione anche gli altri componenti il collegio giudicante avrebbero dovuto ritenersi coinvolti nel dovere di astensione; né il ricorrente lo spiega.

In ogni caso, va confermato quell'indirizzo giurisprudenziale ormai pacificamente seguito da questa Corte secondo il quale il motivo di incompatibilità si risolve in motivo di ricusazione, la cui procedura incidentale va attivata dalla parte interessata, secondo le specifiche disposizioni di rito in materia (cfr., tra le ultime: Sez. V, 12 gennaio 1999, Poggi, CED n. 213078); onere che non fu assolto.

23.4. Alcuni ricorrenti hanno impostato il motivo di ricorso attinente la denunciata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, di cui si parlerà appresso, come difettosità procedimentale nella misura in cui sarebbe coinvolta la legittimità dell'ordinanza dibattimentale, quella di primo grado e quella in sede di appello, per assunta mancanza di motivazione.

Tuttavia, il mezzo di impugnazione deve essere discusso più correttamente nell'esaminare i motivi di ricorso concernenti il tema specifico, posto che la difettosità di motivazione di una ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia) non può mai esitare in una ragione di nullità del giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva rielaborandone l'apparato giustificativo.

24. La maggior parte dei ricorrenti, precisamente <S. P.>, <S. J.>, <D. C.>, <M. DI V.>, <F. D.>, <C. G.>, <F. P.>, <E. P.>, <S. P.>, hanno dedotto come specifico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p.. quanto ad apparato razionale di sostegno motivazionale, anche in ipotesi di rinvio per relationem, ad altri atti della procedura (precedenti decreti per il caso di proroga, richiesta del pubblico ministero, decreto di urgenza di quest'ultimo, richiesta dell'organo di polizia giudiziaria riportata dell'atto del pubblico ministero) dei decreti che nel processo a quo hanno disposto intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno convalidato quelli emessi d'urgenza dal pubblico ministero, quelli che li hanno prorogati, dolendosi per la mancanza o inadeguatezza della motivazione dei relativi provvedimenti, anche con riferimento alla sussistenza dei presupposti condizionanti, quali l'evidenza di gravi indizi di reità o la indispensabilità del ricorso al mezzo captativo, deducendone, come conseguenza delle denunciate carenze, la inutilizzabilità dei relativi risultati, con l'ulteriore conseguenza del venire meno dell'apparato probatorio a sostegno delle decisioni di affermazione della penale responsabilità.

Ed invero, proprio per la composizione di contrasti di decisioni sulla problematica concernente l'apparato razionale di sostegno ai decreti del giudice che autorizza le intercettazioni telefoniche e, oppure o, ambientali, consente la proroga delle relative operazioni, o convalida i decreti resi, in situazione

d'urgenza, dal pubblico ministero e, quindi, anche questi ultimi provvedimenti, costituisce la ragione per la quale la sezione remittente ha ritenuto opportuno l'intervento di questa sezioni unite.

Il tema d'indagine sul profilo più propriamente motivazionale della problematica posto dai motivi di ricorso che ora ci occupano è stato sintetizzato nella seguente formula problematica: " Quali sono i requisiti minimi perché possa dirsi soddisfatto l'obbligo di motivazione del decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e del decreto di proroga della durata della stessa; quali sono le conseguenze dell'inosservanza del suddetto obbligo di motivazione".

Sulla spinosa problematica relativa all'apparato motivazionale di sostegno dei provvedimenti de quibus, sia in genere, sia con specifico riferimento alla motivazione per relationem ad altri atti del procedimento, si evidenzia un certo contrasto di indirizzi decisionali, come la sezione rimettente ha rilevato.

25. Appare opportuno premettere un'indagine conoscitiva dello stato della giurisprudenza sulla tematica che qui riguarda, iniziando l'esposizione dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di scrutinare più volte gli aspetti che qui direttamente riguardano sostenendo le decisioni assunte con ampiezza di motivazione.

Con la sentenza n. 34 del 1973, la Corte delle leggi ha rilevato che l'art. 15 della Costituzione non si limita solo a proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ma enuncia l'esigenza che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Due sono, quindi, secondo la Corte, i distinti interessi che la norma costituzionale intende proteggere: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire inerente ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. Nel nostro sistema, ha puntualizzato la Corte, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. È a questi che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione nei limiti e sotto le condizioni desumibili dalla legge stessa, i quali costituiscono i limiti all'esercizio di quel potere. Pertanto, la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con cautela scrupolosa, giacché da provvedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione, ha proseguito la Corte, il giudice deve tendere al temperamento dei due interessi costituzionali protetti, onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che il giudice accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso. Del corretto uso del potere attribuitogli, conclude la Corte, il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo.

Dallo stesso principio di garanzia ex art. 15 Cost., pone in rilievo la detta decisione, deriva la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione deve stabilire anche la durata delle intercettazioni, la cui proroga, quando si renda necessaria, deve essere sostenuta da concreta e motivata giustificazione.

Tali principi sono stati poi ribaditi e puntualizzati nella sentenza n. 366 del 1991 della stessa Corte, con la quale, fra l'altro, si è affermato che la stretta attinenza del diritto sancito dall'art.15 Cost. al nucleo essenziale dei valori della personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana - comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente; in base all'art. 15 Cost., lo stesso diritto è inviolabile, nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, condizionato dalla stretta necessità di tutela di quell'interesse e nel rispetto della duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato della autorità giudiziaria.

In detta decisione, dalla particolare invasività del mezzo captativo e dalla specifica caratura dei presidi costituzionali, la Corte ha tratto spunto per ribadire, "con forza", non soltanto che l'atto della autorità giudiziaria, con il quale vengono autorizzate le intercettazioni, deve essere puntualmente motivato, ma anche che l'utilizzazione delle informazioni raccolte deve essere circoscritta a quelle strettamente rilevanti al processo nel cui ambito sono state acquisite.

Ulteriormente, con la sentenza n. 81 del 1993, sebbene relativa alla problematica dell'acquisizione ed

utilizzazione dei tabulati esterni al con tenuto delle comunicazioni telefoniche, la Corte delle leggi ha, fra altro, osservato che le speciali garanzia previste dagli artt. 266 e segg. c.p.p., fra le quali anche quelle che stabiliscono i presupposti e le forme dei provvedimenti che autorizzano le intercettazioni, rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere i reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, quale l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali. E ciò, secondo il pensiero della Corte, perché il rigore garantista delle disposizioni di legge in materia tende a far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezzi tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, in modo che l'inviolabile dignità dell'uomo sia salvaguardata da irreversibili e irrimediabili lesioni.

Infine, con la sentenza n. 63 del 1994, la Corte ha stigmatizzato come apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, una utilizzazione senza limiti dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri processi (diversi da quello nel quale l'autorizzazione fu data), dal momento che un tanto trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 Cost., in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni con conseguente lesione della sfera privata legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera.

26. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in linea generale, si è affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto autorizzativo delle operazioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la sua natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria una esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi. Principi, questi, in applicazione dei quali si è ritenuto corretta la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni consistente nel richiamo alle dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ai rapporti di polizia (così, tra altre, Sez. II, 21 aprile 1997, Viveri, CED n. 208757).

26.1. Il prevalente più recente orientamento inclina a ritenere legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato per relationem rispetto alla richiesta del pubblico ministero o, anche, alle evidenze fornite dalla polizia giudiziaria (e trasfuse o riferite nella richiesta), purché - si è sottolineato - il giudice non si limiti ad un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi dell'investigazione, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e positivamente recepiti. In questo senso si è affermato che la motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche deve rispondere al requisito minimo indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento con garanzia per il rispetto dei presupposti che lo legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e a dimostrare l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. (Sez. VI, 11 maggio 1999, Belocchi, CED. n. 214195 - 96; Sez. I, 30 giugno 1999, Lonoce, ivi, n. 214035). In linea con tale orientamento, è stato sostenuto che i decreti del G.I.P. di autorizzazione o di convalida di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale possono essere motivati non soltanto in maniera particolarmente stringata, ma anche con motivazione per relationem che si rifaccia alla richiesta del pubblico ministero, purché risulti che il giudice abbia esaminato gli atti sottoposti alla sua cognizione, e al momento del deposito di cui all'art. 268 commi 4 e 6 c.p.p., la parte privata sia posta in grado di prendere effettiva visione degli atti di riferimento. Da ciò si è desunto che tale obbligo motivazionale è soddisfatto dal G.I.P. con l'adozione di qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza e valutazione positiva dei motivi della richiesta del pubblico ministero, reputandosi a tal proposito sufficiente anche l'espressione "Visto, si autorizza".

Allo stesso modo, Sez. I, 25 marzo 1999, Scarabello, C.E.D. n. 213874, ha evidenziato come in tema di decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche sia legittima la motivazione per relationem costituita dal richiamo alle considerazioni ed alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta con rinvio alle note investigative alla stessa allegate; è però necessario - è stato puntualizzato - che il decreto sia formulato in modo che possa evincersi che il giudice ha esaminato gli atti, facendo proprie le considerazioni e le argomentazioni sviluppate nella richiesta e nella documentazione allegata, e sempre che, al momento del deposito, di cui all'art. 268 commi 4 e 6 c.p.p., tutti i soggetti interessati siano stati posti in grado di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati. Su tale profilo, di conoscibilità degli elementi referenti da parte degli interessati, hanno di recente insistito Sez. I, 26 maggio 1999, Adorasio, CED n. 214006; Sez. III, 3 luglio 1998, Grieco, ivi, n. 211843; Sez. V, 28 ottobre 1997, Catapano, ivi, n. 209256.

Più cauta, ma pur sempre da iscriverne nell'indirizzo in disamina, appare Sez. VI, 14 agosto 1998,

Venturini, CED n. 213585, secondo la quale la preminente funzione di garanzia, che è alla base dei decreti di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, impone che la motivazione di essi sia rigorosa e puntuale e non si esaurisca in una mera perifrasi del testo della norma, occorrendo che emerga l'esistenza di una autonoma valutazione ad opera del giudice circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle captazioni. Con la conseguenza che, in ipotesi di motivazione per relationem, indubbiamente legittima anche un siffatto genere di provvedimenti - secondo la decisione in esame -, è indispensabile che il decreto indichi le ragioni per le quali il giudice ritiene di condividere le argomentazioni poste a base della richiesta e non si esaurisca nell'esecutivo richiamo o rinvio all'esposizione delle ragioni contenute nell'istanza.

Anche Sez. I, 2 giugno 1999, Sasso, CED n. 214008, nel riaffermare il principio che i decreti del G.I.P. di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche (e quelli di proroga di esse) devono essere motivati e che l'inosservanza del relativo obbligo comporta l'inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, ha evidenziato: da un canto, che il semplice rinvio, nella motivazione, alle informative di polizia giudiziaria, senza il corredo di una autonoma valutazione, non può giudicarsi idoneo a soddisfare l'obbligo giustificativo incombente sul giudice; dall'altro canto, che l'articolazione motivazionale, per quanto in omologia con le note di polizia giudiziaria, va valutata ex ante, cioè in riferimento al momento in cui il G.I.P. pronuncia il decreto, il quale, se corredato con una autonoma - sia pur non recettizia - motivazione, deve ritenersi del tutto legittimo.

In tale indirizzo e in prospettiva contenutistica ancorché minimale, Sez. VI, 22 dicembre 1998, Colombani, CED n. 214777, ha rilevato che in tema di decreti autorizzativi di intercettazioni (telefoniche od ambientali), la motivazione può essere la minima necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato. Tuttavia - ha sottolineato la sentenza - il giudice non deve limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo di ricerca della prova, né deve limitarsi a recepire acriticamente le richieste degli organi investigativi, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione.

Inoltre, prosegue la decisione, nel caso di ripetitività dei decreti autorizzativi che abbiano come presupposto la sussistenza di gravi indizi di un reato, il giudice può richiamare per relationem la motivazione di altro proprio precedente decreto, emesso per lo stesso reato e nello stesso procedimento, trattandosi di situazioni concrete già valutate e di argomentazioni già esposte. Similmente, per Sez. VI, 14 luglio 1998, Nottola, ivi, n. 213053, ove si è ritenuta sufficiente la motivazione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si sia limitato ad un mero rinvio, ma abbia mostrato di avere valutato criticamente la richiesta seppur recependo come propri gli argomenti sviluppati negli atti di richiesta.

Tale indirizzo, che per comodità di classificazione si qualifica meno rigoristico perché più aperto alle esigenze della pratica, è presente anche in numerose meno recenti pronunce della Corte.

In particolare, da Sez. VI, 3 febbraio 1995, Peluso, CED n. 201146, si è affermato che la motivazione da fornire a sostegno razionale dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni di ciascun provvedimento e garantire il rispetto dei presupposti che li legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. La mens legis, ha rilevato la sentenza, è quella di consentire alla parte il controllo sulla legittimità della attività di indagine o procedimentale del pubblico ministero e del giudice in una materia che gode delle garanzie di inviolabilità di ogni forma di comunicazione, sancita dall'art. 15 della Costituzione. Tuttavia, ha proseguito la Corte, quando gli atti di richiesta e di autorizzazione, di convalida o di proroga, facciano richiamo integrativo ad altri atti del procedimento, il deposito di questi ultimi, con la possibilità di verifica, consente alle parti adeguato controllo in modo da soddisfarne la ratio legis. La motivazione dei cennati decreti, così integrata, conclude la sentenza, riesce a soddisfare - seppur per relationem - l'obbligo di far conoscere per quali reati e su quali basi siano stati emessi quei provvedimenti, sì da garantire che essi siano stati disposti nella ricorrenza delle condizioni di legge, consentendo, altresì, nella fase di cognizione, la deduzione e la rilevabilità dell'inutilizzabilità dei risultati dell'atto, ove dovesse giudicarsi disposto contra legem.

26.2. Un diverso orientamento giurisprudenziale, seppure meno recente, inclina all'affermazione di regole ispirate a criteri di maggior rigore.

Così, Sez. III, 23 maggio 1997, Bormolini, CED n. 208634, ha affermato che la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche deve essere analitica e specifica; essa, in particolare, deve dare adeguata ragione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini: il primo requisito - si è affermato in sentenza - concerne la rilevanza della questione penale oggetto del procedimento, occorrendo, perché sia consentita la limitazione della riservatezza delle comunicazioni, la configurabilità di una seria e concreta ipotesi

criminosa; il secondo attiene all'effettiva utilità dei risultati, poiché l'intercettazione può essere autorizzata qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si configurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili. All'accertata mancanza di siffatta motivazione del decreto autorizzativo segue - si è concluso - l'inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni. In particolare, si è affermato che la motivazione per relationem, specie in questa materia, dove sono in gioco fondamentali esigenze di garanzia processuale, non sembra potersi raffigurare attraverso il mero ed acritico rinvio ad atti di parte. Secondo la decisione in esame, un orientamento diverso in un settore così delicato (in quanto afferisce a sfere giuridiche soggettive costituzionalmente protette), a parte la palese violazione del sistema, finirebbe con l'incoraggiare intollerabili distorsioni operative, quasi sempre legate ad una forma di pigrizia intellettuale.

In senso analogo, Sez. III, 3 ottobre 1997, Shabani, CED n. 209259, ha evidenziato che, in materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, perché esse sono commisurate alla natura eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile, siccome previsto dall'art. 15 Cost., quale è quello della libertà e segretezza delle comunicazioni; sicché il giudice deve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli dalla legge a mezzo un'adequata e specifica motivazione del provvedimento autorizzatorio. Ne segue - secondo la decisione in rassegna - che detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, né con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi.

Con accenti non dissimili, si è affermato, da Sez. II, 6 febbraio 1996, Filoni, CED n. 204734, che, nella materia che qui interessa, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, lungi dall'essere un dato meramente formale che si limiti a dare atto dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia, per le quali sia necessario il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni; di conseguenza, il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condizionano la legittimità, senza che la motivazione - si è ancora una volta ribadito - possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e nella apodittica affermazione che gli indizi di reato sono gravi e che le intercettazioni appaiono assolutamente indispensabili. Non è idonea a tal fine, pertanto, una motivazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che è un atto di parte, o al rapporto della polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presupposti delle intercettazioni: la motivazione per relationem, quindi, è consentita nel solo caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti dal pubblico ministero in modo da far emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti, sempre che siano indicati espressamente gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all'atto di indagine in questione.

Sempre nell'ambito del panorama giurisprudenziale orientato in senso di maggiore rigore, Sez. V, 12 luglio 1995, Bonacchi, CED n. 202905, ha affermato che, in tema di decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione - avuto riguardo alla natura eccezionale del mezzo, rimarcata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366 del 1991 - non può ritenersi assolto col ricorso a citazioni o parafrasi del testo delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo di provvista probatoria, né con il semplice richiamo al contenuto della richiesta inoltrata dagli investigatori. Ciò perché è obbligo del pubblico ministero prima (nei casi di urgenza), e del giudice per le indagini preliminari dopo (in sede di convalida), di esprimere la propria valutazione sulla presenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione stessa; valutazione che, per le finalità di garanzia processuale cui è predisposta, non può esaurirsi nella passiva od acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti all'esecuzione delle indagini. Da qui l'assunto consequenziale secondo il quale la legittimità della motivazione per relationem, nella subiecta materia, ove sono in gioco essenziali esigenze di garanzia processuale, sconta sempre la necessità di sussumere, come proprie, le valutazioni espresse, nell'ambito di determinati poteri dispositivi, da un altro organo di giustizia; essa è, quindi, condizionata dalla manifestata accettazione non solo delle conclusioni alle quali è pervenuto il provvedimento richiamato, ma, soprattutto, dalle ragioni sulle quali esso è fondato. Con ulteriore conseguenza che, se queste ragioni neppure sono compiutamente indicate nel provvedimento richiamato, il rinvio ad una motivazione insufficiente, apparente o addirittura inesistente non può che essere interpretato come assenza materiale di motivazione.

Analogamente, da Sez. VI, 5 ottobre 1994, Celone, CED n. 201851, è stato affermato che l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 267 c.p.p., non può dirsi correttamente adempiuto dal giudice col semplice richiamo alla motivazione della richiesta del pubblico ministero, posto che per motivazione per relationem non può intendersi l'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro provvedimento, ovvero la pedissequa trascrizione degli argomenti esposti nel diverso provvedimento, pur

potendo correttamente consistere nel sintetico richiamo a tali argomenti in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti, considerando, anzitutto, che la esigenza di verifica della motivazione, in cui si realizza in concreto il diritto di difesa della parte privata, diviene attuale e, come tale, può esprimersi soltanto a seguito dell'avvenuto deposito di cui all'art. 268 comma 4 c.p.p..

Più esplicitamente, ma nel medesimo senso, Sez. I, 25 marzo 1991, D'Errico, CED n. 186946, la quale ha escluso che il giudice possa correttamente adempiere l'obbligo della motivazione, impostogli dall'art. 267 c.p.p., facendo semplicemente riferimento alla motivazione della richiesta del pubblico ministero, trattandosi di un atto di parte.

Con specifico riferimento ai decreti di proroga, da Sez. VI, 3 settembre 1999, Pasimeni, CED n. 214791. - che si è riportata alla regola già affermata da Sez. I, 11 febbraio 1998, Seseri, ivi, n. 210550 -, è stato affermato che la relativa motivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specificità, sicché la stessa può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero, dato che in un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante; mentre, Sez. VI, 11 maggio 1999, Belocchi, CED n. 214196, ha ritenuto che i decreti di cui si parla non abbisognino di alcuna motivazione, in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione.

26.3. Giova ricordare, per completezza d'indagine, che secondo la massima estratta da Sez. un., 5 marzo 1998, Manno, CED n. 210610 (che richiama Sez. un., 16 maggio 1996, ric. Sala, non proprio in termini, perché centrata specificamente sulla distinzione tra inutilizzabilità e nullità), l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche segue: "(...) solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni dell'art. 268 c.p.p., o alla mancata motivazione del decreto autorizzativo) ne determinano, semmai, l'invalidità". Merita precisare, però, che la massima non esplicita pienamente il pensiero della Corte quale risultante dal testo della sentenza, dalla lettura del quale emerge che la fattispecie portata alla cognizione delle sezioni unite concerneva la difettosità della motivazione dei provvedimenti di cui ci si occupa, non la mancanza.

Infatti, sul punto, la sentenza così si esprime: "(...) Le irregolarità, quindi, indicate nei ricorsi, sempreché sussistenti - e sul punto i ricorrenti hanno eluso l'onere di allegazione -, non potrebbero mai comportare l'inutilizzabilità concernendo aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti della cui incompletezza i ricorrenti si sono doluti, in quanto sarebbe risultata ostativa ad un controllo più penetrante della difesa sull'attività investigativa svolta".

27. Per dare compiuta soluzione al problema per la risoluzione del quale la decisione dei ricorsi è stata devoluta alla cognizione di queste sezioni unite della Corte, con riferimento alle ragioni di impugnazione e ai dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, occorre dare risposta ai seguenti quesiti:

(a) come deve essere intesa la formula legislativa che postula la sussistenza di "gravi" (o di "sufficienti") indizi di reato e la indispensabilità (o necessità) del ricorso al mezzo captativo per l'ulteriore sviluppo investigativo (a seconda della tipologia di reato, come appresso meglio sarà chiarito), quali presupposti legittimanti la richiesta del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o ambientali (anche quando sia richiesta la convalida del relativo provvedimento reso dal pubblico ministero in ipotesi d'urgenza);

(b) quale sia l'apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento di cui sopra in relazione ad entrambi i presupposti di legge;

(c) se l'apparato razionale in questione debba essere apprestato dal giudice con elaborazione testuale personale ed autonoma, o se gli sia consentito fare rinvio, recettizio o anche non, al documento con il quale viene richiesta l'autorizzazione all'attivazione del mezzo captativo (c.d. motivazione per relationem e, in caso positivo, quali siano i requisiti minimi perché possa dirsi soddisfatto l'obbligo di motivazione del decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni);

(d) quali siano le conseguenze processuali nell'ipotesi di mancanza di motivazione del provvedimento di cui si parla.

28. L'indagine che ha per tema l'enunciato riassunto avanti sub (a), si impone per dare risposta al motivo di ricorso proposto, specificamente, dal (secondo) difensore del <P.>, il quale ha denunciato sia la carenza di gravi indizi, sia la indispensabilità o necessità di ricorrere al mezzo captativo, nonché a un profilo del primo motivo di ricorso della <J.>, con il quale è stata dedotta la simulazione della ragione investigativa.

Invero, come risulta dall'esposizione sopra articolata, il difensore della <J.> ha evidenziato come dagli atti processuali non risulterebbe alcun elemento idoneo a far ritenere che tale <B.>, cui la richiesta della polizia giudiziaria farebbe riferimento, sarebbe stato implicato in traffico di armi e che i coniugi <P.- J.> sarebbero stati in contatto che il primo, tanto che, evidenzia la ricorrente, l'utenza telefonica del <B.>

non fu sottoposta a intercettazione.

Ma, osserva il Collegio, la deduzione difensiva, che non risulta sia stata oggetto di appello, si fonda su un giudizio di valore la di cui censura non può essere portata alla cognizione della Corte di legittimità.

Dalla decisione impugnata, e più specificamente da quella di primo grado, risulta che l'organo di Polizia giudiziaria riferì al pubblico ministero, che poi ne fece oggetto di sostegno alla richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, di avere acquisito notizia circa collegamenti tra il <B.>, dedito al traffico organizzato di armi, e i coniugi <P.- J.>, ritenuti dediti al commercio associato di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). L'ipotesi investigativa, era, appunto, quella di attività illecita di criminalità organizzata (associazione per delinquere: per l'inclusione della ipotesi criminosa ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella categoria "criminalità organizzata", cfr., Sez. un. 8 maggio 1996, Giammaria, CED n. 205039), in relazione alla quale gli organi dell'investigazione potevano avvalersi della specifica disposizione di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991 e, successivamente, dall'art. 3 - bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, la quale (disposizione), in deroga alla norma di cui all'art. 267 c.p.p., consente il ricorso al mezzo captativo in presenza di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando esso risulti necessario (e non indispensabile) per il prosieguo delle indagini.

Orbene, per la specifica ipotesi di attività delittuosa organizzata in forma associativa sono da ritenersi idonee ad integrare il requisito della sufficienza di indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dall'organo di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. In tal senso, si è già indirizzata la Corte: cfr.: Sez. II, 10 febbraio 1994, Marotta, CED n. 197321, e non vi è ragione per discostarsi da tale indirizzo ermeneutico.

Queste considerazioni consentono di dare una congrua risposta anche a quei motivi di ricorso che, come si è appena sopra accennato, si ingegnano a negare la sussistenza, al momento in cui fu autorizzato il ricorso allo specifico mezzo di ricerca della prova di cui si parla, di gravi indizi di reato. Invero, per quanto appena detto, il procedimento riguardava una ipotesi di reato associativo, vale a dire di criminalità organizzata, e, pertanto, al giudice per le indagini preliminari doveva essere esibito un coacervo indiziario inducente alla sufficienza, nei termini sopra evidenziati.

D'altra parte, se è ben vero che spetta al giudice del merito dell'accusa valutare la legittimità di tutto il procedimento captativo, dal provvedimento autorizzatorio al deposito conclusivo degli atti, mediante verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di validità e della giustificabilità (come indispensabilità o necessità) e di preesistenza di indizi di reato (gravi o sufficienti), è anche vero che, una volta che detto giudice abbia affrontato il problema e della soluzione adottata abbia fornito motivazione, il giudizio di legittimità può essere sollecitato solo su tale requisito della decisione impugnata; con la conseguenza che, quando il giudice del merito dell'accusa abbia fornito motivazione congrua e corretta, sotto il profilo logico e giuridico, della ritenuta correttezza del procedimento captativo delle conversazioni telefoniche, la censura in sede di legittimità, o risulta infondata (stante la correttezza dell'apparato giustificativo) o si risolve in un - diverso - giudizio di valore, sul merito della questione cioè, e allora si imbatte nella sanzione d'inammissibilità, ex art. 606 comma 3 c.p.p..

Nel caso di specie, la Corte salentina ha affrontato il problema e lo ha risolto evidenziando la sussistenza, al momento in cui i decreti furono emessi, di sufficienti indizi di reato come desumibili da quelle informative.

I motivi di ricorsi, sul punto, dunque, sono infondati per la parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; inammissibili per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, il materiale in atti al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di valore che non le compete.

29. Può, ora, passarsi all'esame della problematica che più direttamente attiene la ragione di rimessione della decisione dei ricorsi alle sezioni unite della Corte; cioè, quale sia l'apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento dell'organo giudiziario che autorizzi o disponga le operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche o tra presenti, che convalidi quelle disposte in via d'urgenza, o che, ove ricorra, le proroghi.

Da un'attenta riflessione sui risultati dell'indagine conoscitiva che si è sopra riassunto emerge che, al di là dell'esigenza classificatoria, non esiste nella giurisprudenza della Corte un vero e reale contrasto di sostanza; spesso la diversa catalogazione viene piuttosto dall'adozione di terminologia diversa o più incisiva, che da un dissenso di fondo, e si risolve, quasi sempre, nella evidenziazione dell'esigenza che il provvedimento sia sostenuto da reale motivazione, la quale fornisca la prova che il magistrato che ha emesso il decreto abbia, in effetti e con riferimento al caso specifico (quello del processo), preso in considerazione i dati fattuali necessari secondo il dato normativo; che questi sussistano realmente; che essi siano stati valutati in riferimento alle esigenze poste a fondamento della legge; che siano stati trovati idonei a soddisfarle.

In sostanza, dunque - e al Collegio sembra che diversamente non potrebbe essere -, ciò che rileva è che dalla motivazione fornita, succinta e compendiosa come si addice in genere ad ogni provvedimento del giudice, in particolare quando si tratti di decreto che la legge specificamente, come nel caso di specie, richiede sia motivato (art. 125 comma 3, con riferimento all'art. 267 comma 1 c.p.p.), si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che debbono essere conformi alle prescrizioni della legge; sicché, a chi ha titolo ad impugnare o contestare la decisione sia salvaguardato il diritto di critica e all'organo della valutazione o dell'impugnazione consentita l'attività di verifica che gli compete.

Una volta che tale essenzialità risulti, quale che sia il numero delle parole adoperate e quale che sia il tipo di espressione sintattica adottato, l'obbligo della motivazione del decreto di cui si parla deve ritenersi soddisfatto sotto il profilo di legittimità, vale a dire di osservanza della legge, e l'indagine si sposta sul giudizio di valore, riservato al giudice del merito (di primo e di secondo grado), con l'ovvia conseguenza che, anche su questo giudizio, la critica di legittimità può impingere solo sulla verifica della adeguatezza e correttezza logica e giuridica dell'apparato razionale.

Sulla base di siffatte quasi ovvie considerazioni, osserva il Collegio come non sia neppure ipotizzabile la formulazione di una regola specifica che, o si risolverebbe in generiche espressioni, o se penetrante, inadeguata ed anche arbitraria, perché i giudizi di valore rispondono ad altri requisiti che non posso racchiudersi in una formula che non sia quella della riaffermazione del dovere del giudice di fornire giustificazione razionale alla decisione adottata.

Tale regola vale anche per i provvedimenti di proroga i quali possono, sotto il profilo razionale, scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se verificati ancora sussistenti, ma debbono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa.

30. Nell'ambito di questo ragionevole criterio va risolta anche la problematica suscitata dal quesito sul se, nella materia che ne occupa, sia consentita o meno la motivazione per relationem, con rinvio recettizio o no, ad altro atto del procedimento.

In linea generale, va riaffermata la regola, costantemente ammessa dalla Corte, per la quale la motivazione con rinvio ad altro atto del procedimento è sempre ammessa e deve ritenersi legittima purché il provvedimento al quale si fa rinvio risponda a precisi requisiti. La Corte stessa, invero, a volte fa rinvio, normalmente recettizio ma non necessariamente, a suoi precedenti provvedimenti o alla requisitoria scritta del Procuratore generale (nei procedimenti camerati).

Ancora una volta, invero, ciò che deve essere ribadito è che l'apparato motivazionale del provvedimento, in chiaro o succinto che sia, dia dimostrazione dell'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giungere al dato risultato decisorio, sicché sia salvaguardato la facoltà di critica a chi ha titolo per impugnare o contestare la decisione e l'esercizio del potere di controllo all'organo funzionalmente sovordinato. Il che implica l'esigenza che l'atto di riferimento sia contestualmente - o, quanto meno, nel momento in cui può essere esercitata la facoltà di contestazione o impugnazione - conosciuto o conoscibile nella sua integrità.

Pertanto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la di cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;

- fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;

- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

Fissato questo principio generale, che vale per qualunque atto del procedimento penale, compresa la sentenza, osserva il Collegio che non sussiste alcuna ragione che ostacoli l'applicazione di tale regola anche ai provvedimenti captativi di cui agli artt. 266 s. c.p.p.. Invero, l'esigenza di specifica ed articolata motivazione, richiesta dalla legge processuale, più volte ribadita dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità - come si è avanti evidenziato - impone al decidente l'obbligo di riflessione e di giustificazione, non quello di manuale trascrizione; quando sia data dimostrazione del l'assolvimento dell'obbligo appena richiamato, sembra soddisfatta l'esigenza pretesa dalla legge.

Nell'ipotesi di proroga dell'autorizzazione alla intercettazione il rinvio al provvedimento che per primo acconsenti all'attivazione del mezzo di ricerca della prova quanto all'esistenza dei presupposti di legge può dirsi quasi d'obbligo, dovendo il giudice decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione.

31. Sull'ulteriore, ed ultimo, profilo del quesito posto dalla sezione rimettente e, prima ancora, dai motivi

di ricorso, cioè quali siano le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione, deve rilevarsi come la corretta interpretazione della combinazione dei disposti di cui agli artt. 271 comma 1 e 267 comma 1 c.p.p. non consente diversa conclusione rispetto a quella di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, quando il decreto autorizzativo o di convalida o di proroga manchi di motivazione. Invero, la motivazione di siffatti decreti costituisce un loro essenziale requisito esplicitamente previsto dall'art. 267 c.p.p. (secondo la riserva espressa dall'art. 125 s.c.), di talché la mancanza non può non esitare della sanzione d'inutilizzabilità dei relativi risultati.

Questa conclusione trova sicuro conforto nella posizione assunta dalla Corte costituzionale al riguardo, come è stato sopra evidenziando al ~ 25. È proprio la motivazione del provvedimento autorizzativo che dà conto dell'esistenza di plusvalenti ragioni che consentano di comprimere un diritto prioritario di rilevanza costituzionale, quale quello previsto dall'art. 15 Cost..

Né il risultato ermeneutico ora enunciato si pone in contrasto con la regola espressa da Sez. un., 5 marzo 1998, Manno, richiamata al ~ 26.3., perché, come si è spiegato, quella decisione riguardò ipotesi di vizi di motivazione, diversi dalla mancanza. La distinzione sottesa a detta decisione va condivisa e deve essere qui ribadita: invero, c'è differenza tra mancanza di motivazione, che si verifica non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico - testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che deve giustificare (motiva su un sequestro, o su esigenze di cautela personale, e similmente), e difettosità, nel senso di incompletezza o insufficienza o non perfetta adeguatezza, ovvero di sovrabbondanza con ben probabili, in simili eccessi, slabbrature logiche; in una parola, di vizi che non negano e neppure compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale. In tali casi il vizio va emendato dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito, che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia da quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità.

Non sembra che in siffatte ipotesi possa parlarsi di nullità (di ordine generale, ovviamente: artt. 178 e 180 c.p.p.) perché lo stesso vizio non può generale due coeve e concorrenti sanzioni processuali: se non esiste una (valida) motivazione, la conseguenza è l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; se esiste, ancorché viziata nel senso sopra specificato, la conseguenza è l'irrelevanza, salva l'emenda. L'opposta tesi, pur presente nella giurisprudenza della Corte, pare cada in una evidente incongruenza: quando venga accertata e dichiarata la nullità dell'atto, questo è espunto perché ciò che è dichiarato nullo non può produrre alcune (*) effetto: non c'è (più). Ma allora, se non c'è motivazione, deve immediatamente applicarsi la ben più robusta e garantista sanzione dell'inutilizzabilità, esplicitamente prevista dall'art. 271 comma 1 c.p.p., sotto l'aspetto della inosservanza della disposizione di cui all'art. 267 comma s.c., senza che occorra l'intermediazione della nullità.

L'operazione logico interpretativa sviluppata da Sez. un., 27 marzo 1996, ric. Sala (anch'essa sopra citata al ~ 28.3.), all'esito della quale, secondo quanto enunciato dalla massima CED n. 204644, è stato ritenuto che l'inosservanza delle formalità previste per la legittima acquisizione della prova non comportano l'automatica inutilizzabilità della stessa per effetto di quanto disposto dall'art. 191 comma 1 c.p.p., stante la compatibilità, delle categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, le quali, pur operando nell'area della patologia della prova, restano autonome perché correlate a diversi presupposti, corrobora la conclusione sopra enunciata. Secondo quella decisione, infatti, la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, mentre l'inutilizzabilità, presupponendo la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, incide sulla legittimità dell'acquisizione, la quale resta al di fuori del sistema processuale. Ma quando l'inosservanza di una data disposizione, comunque qualificabile, produce, per esplicita volontà della legge, l'inutilizzabilità, allora è evidente come il sistema delle nullità sia superato perché l'inutilizzabilità opera, e va dichiarata, in ogni stato e grado del procedimento (art. 191 c.p.p.) mentre la nullità (salvo quella assoluta ex art. 179 c.p.p. la cui tipizzazione non si estende a difettosità motivazionali; e in materia vige il principio di tassatività di cui all'art. 177 s.c.), opera in limitati ambiti di rilevanza e di opponibilità.

Seguendo il diverso indirizzo, non sarebbe possibile sfuggire al dilemma: o la difettosità della motivazione del provvedimento captativo (in tutte le sue articolazioni) produce nullità e, pertanto, va eccepita e rilevata secondo le cadenze proprie a tale categoria di vizi dell'atto processuale (nella specie c.d. a regime intermedio), ed opera secondo il meccanismo che le è proprio (eliminazione dell'atto dal procedimento), sicché si verrebbe a creare un caso di inutilizzabilità condizionata in difformità della disposizione dell'art. 191 c.p.p. e in contrasto con il fermo orientamento della giurisprudenza costituzionale, così categorico da legittimare la conclusione di illegittimità costituzionale di un simile regime. O il difetto di motivazione del detto provvedimento, risolvendosi in una inosservanza della disposizione prevista dall'art. 267 comma 1 c.p.p., produce autonomamente, per propria forza, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e allora, per quanto avanti detto, quella difettosità (di motivazione) non può non intendersi che nel senso

restrittivo sopra enunciato, proprio per le ragioni già espresse.

32. Concludendo, nel dare risposta ai quesiti posti al Collegio sul punto, come sopra articolati, vanno affermate le seguenti regole:

(a) la motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, che convalidano i decreti emessi in casi d'urgenza dal pubblico ministero e questi stessi provvedimenti, costituisce requisito essenziale del decreto e deve dimostrare, anche attraverso il rinvio, recettizio o no, ad altro atto del procedimento, che il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (esistenza di gravi, o di sufficienti, indizi di reato; indispensabilità, o necessità, del ricorso allo specifico mezzo di ricerca della prova); (b) la mancanza di motivazione, sia in senso fisico - testuale che logico, comporta la diretta inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, per effetto della combinata lettura degli artt. 267 comma 1 e 271 comma 1 c.p.p..

(c) il giudizio sulla congruenza di merito e sulla idoneità dell'apparato giustificativo spetta al giudice del fatto che, sollecitato, deve fornire motivazione adeguata e corretta sia sotto il profilo normativo e che logico - giuridico, sulla quale si esercita il controllo di legittimità.

33. Alla luce di queste conclusioni i motivi di ricorso che attengono lo specifico tema non possono trovare accoglimento.

È ammesso dai ricorrenti che tutti i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione dei colloqui telefonici o tra presenti furono forniti di motivazione, sia autonoma e propria sia, in taluni casi, con rinvio ad altri atti del procedimento, quali le richieste del pubblico ministero. Richieste che, pacificamente, vennero poi depositate, unitamente ai decreti del giudice e agli altri atti del procedimento, nella segreteria del pubblico ministero e poste a disposizione dei difensori.

Ed invero, la essenzialità della critica dei ricorrenti si appunta sui i due profili sopra esaminati relativi alla inidoneità della motivazione e alla non legittimità del rinvio giustificativo ad altro atto (motivazione per relationem).

Una volta ritenuta corretta tale forma di motivazione, tutta la forza iconoclasta del discorso critico sviluppato con molto impegno, a volte anche con pregevoli esiti, si sposta e si concentra sull'adeguatezza, completezza, logicità della motivazione, sia quella propria del singolo decreto, sia quella dell'atto di rinvio. La tematica è stata affrontata dalla Corte del merito la quale si è convinta della idoneità delle motivazioni, per taluni ritenuta più che sufficienti, per altri a livello minimale ma pur sempre esistente.

Sul punto, infatti, la sentenza impugnata ha affrontato tutti i profili di doglianza, esaminando partitamente questioni dedotte, sia in riferimento alla motivazione dei singoli provvedimenti autorizzativi e di proroga (pagine 33 - 38), sia quanto alla sussistenza degli indizi di reato (e non solo di colpevolezza dell'uno o dell'altro indagato; pagine 38 - 39), sia infine, quanto all'indispensabilità del ricorso alle intercettazioni ai fini del prosieguo delle indagini (pagine 39 - 42), così concludendo: "Può quindi riconoscersi piena utilizzabilità in questo processo alle eseguite intercettazioni, le quali peraltro esplicano la loro efficacia a fini probatori per quel che si vedrà solo a partire dal marzo 1994, in epoca successiva quindi all'originario decreto autorizzativo in tema di intercettazioni telefoniche, a cui hanno fatto seguito (...) distinti decreti con riferimento ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, tutti sostanzialmente autonomi nei presupposti (vedi ad esempio sequestro dei 60 chili di eroina a Martina), dotati di quella minima motivazione indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento e recanti il titolo del reato (solo all'inizio traffico di armi e poi stupefacenti) che legittimava il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari e la loro idoneità a connotare gli indizi (...)".

Orbene, tale giudizio di fatto appare, sotto il profilo del controllo di legittimità, corretto in linea di diritto e sotto l'aspetto logico razionale, sicché, per quanto avanti si è concluso, non sussistono le ragioni di annullamento dedotte dai ricorrenti, i cui motivi di ricorsi sul punto, pertanto, vanno respinti.

34. I ricorrenti <S. P.>, <S. J.>, <D. C.>, <G. C. N.>, <E. P.> e <S. P.>, attraverso i rispettivi difensori, hanno dedotto in termini sostanzialmente omologhi, nonostante marginali differenze, la violazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in tema di aggravante speciale dell'ingente quantità della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni loro rivolte, anche con riferimento ai casi in cui in mancanza di sequestro non sia stato possibile determinare la percentuale di principio attivo, secondo quanto più dettagliatamente riportato nell'enunciare i motivi di ricorso dedotti da ciascun, imputato.

In sostanza, vengono posti all'attenzione della Corte due ordini di considerazioni.

Sotto un primo aspetto, si denuncia la mancata osservanza della regola più volte espressa dal Giudice di legittimità quanto a parametri valutativi da applicare per fondare e giustificare il giudizio di "ingente quantità" secondo la formula che si legge nel testo dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990; per i deducenti non sarebbe stata fornita convincente prova dei requisiti essenziali del parametro valutativo adottato dalla Cassazione, vale a dire la possibilità o probabilità di saturazione del mercato, neppure individuato, come conseguenza dell'immissione al consumo di una eccezionale quantità di stupefacenti.

Sotto un secondo aspetto, più propriamente valutativo, i deducenti si dolgono quanto ad apparato giustificativo della ritenuta aggravante fondata non sulla verifica di fatto delle caratteristiche organolettiche della sostanza tossica commerciata, cioè del contenuto di principio attivo, bensì sulla enfaticizzazione di una serie di elementi induttivi, quali la somma di danaro richiesta o concordata per lo scambio, il peso della merce comprensivo di quello delle sostanze da taglio, e similmente, dai quali il Giudice a quo trasse elementi di convincimento.

In particolare <D. C.>, con il quinto mezzo di annullamento, si duole perché in relazione agli episodi del 31 ottobre 1994 (acquisto di 650 gr. circa di cocaina al 43,83% di purezza) il giudice censurato non avrebbe fornito corretta motivazione sul punto incorrendo anche nell'errore di compattare più episodi sommandone i quantitativi di sostanza tossica trattata.

35. I motivi di ricorso non sono fondati.

35.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che, quanto ai parametri atti ad individuare la sussistenza e consistenza dell'aggravante della quantità ingente, di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza di questa Corte ha, negli ultimi tempi, adottato criteri più sintetici, consapevole delle non poche aporie logiche e difficoltà fattuali conseguenti alla parametrizzazione della quantità di sostanza stupefacente su indici labili e difficile accertamento, quali il mercato di destinazione nelle sue componenti spaziali, temporali e di consistenza della domanda.

Invero, con la sentenza 23 giugno 1999, Farinatti, CED n. 214773, questa Corte ha rilevato che "(...) la ratio dell'aggravante in questione (di natura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente", è idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorché non definito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo "ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di tali valori. E quando il quantitativo della sostanza stupefacente si atale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente". In senso sostanzialmente conforme si sono espresse Sez. IV, 16 dicembre 1999, Posillico, e Sez. IV, 23 febbraio 2000, Celolaj, in corso di massimazione.

È pacificamente ammesso, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la ratio legis dell'aggravante in questione vada ricercata nell'esigenza di contrastare il più efficacemente possibile, e quindi con la comminatoria di più gravi pene, la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, a causa dei deleteri effetti prodotti sulla salute fisica e mentale di chi ne fa uso; diffusione che è agevolata sia dall'elevazione del livello di offerta (maggior facilità di reperimento), sia dal calo del prezzo di scambio collegato, secondo dati di comune esperienza, alla quantità disponibile per la cessione.

Nell'intento di individuare un parametro valutativo dell'aggettivazione "ingente" spesso la giurisprudenza ricorre al termine "mercato", intendendo come tale sia l'area di destinazione e consumo della sostanza tossica oggetto di valutazione, sia il numero di probabili o possibili consumatori, concludendo nel senso che "ingente" è la quantità di droga idonea a soddisfare le esigenze di un ipotetico "mercato" per un certo numero di giorni secondo i bisogni di consumo di coloro che a quel "mercato" attingono.

Tuttavia il riferimento al concetto di "mercato", nel senso sopra descritto, introduce, nell'esegesi della disposizione di legge, un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantile ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre; quindi, del tutto immaginario affidato abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione, quale che sia. Il commercio illecito degli stupefacenti, proprio perché illecito, vive nella clandestinità e sfugge, per sua stessa definizione, ad ogni indagine probatoria, che per essere valida e processualmente opponibile, deve seguire regole di garanzia comprese quelle proprie al contraddittorio. I dati statistici, elaborati fuori del processo e secondo prospettive che non sono, e non possono essere, di "indagine di mercato", sono privi di rappresentatività e di conclusione ai fini che qui interesserebbero, poiché, quale che ne sia l'esigenza che abbia sollecitato la raccolta di siffatti dati, l'indagine raggiunge solo una parte (forse minima) del fenomeno, per molti versi davvero impenetrabile non solo per la illiceità delle condotte, ma anche per ragioni di convenzione sociale, dello stare del soggetto tossicofilo nel rapporto con gli altri membri della società in cui opera e del sostegno della quale ha bisogno. Nella sin ad ora prevalente giurisprudenza della Corte, infatti, tralaticciamente viene fatto richiamo a presunte esigenze di una fantomatico "mercato", ovvero a capacità di assorbimento di una indefinibile massa di ipotetici consumatori distribuiti su ideali àmbiti territoriali, cadendo, sempre e necessariamente, nell'enunciazione di nozioni del tutto generiche, alla pratica applicazione sottratte a ogni riscontro fattuale. Quando si è tentato di fornire una qualche definizione di siffatti sfuggenti concetti, nel lodevole intento di agevolare il giudice del merito nel difficile compito di dare corpo all'impalpabile e di fornirgli una linea di guida, si è finito con il pretendere giustificazioni razionali da fondare su impossibili dati: come la individuazione della quantità di una data specie di stupefacente introdotta - o

presumibilmente diretta all'introduzione - nell'area di un "mercato" da definire con un poco di immaginazione; la quantità di sostanza, presumibilmente della stessa specie, sequestrata in un dato periodo di tempo e sempre in una indefinita area di spaccio oppure di consumo - fenomeni tra loro non sempre coincidenti -, e similmente; dati, per il vero, molto aleatori, che dovrebbero estrarsi da accertamenti neppure previsti dalla legge e, per questo mai presenti negli atti processuali.

E allora, appare corretto abbandonare la incerta nozione di "mercato", essendo sufficiente per giudicare sussistente l'aggravante in questione il verificare che la quantità della sostanza stupefacente, di cui l'imputazione si occupa, sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all'infinito. Ciò che conta per integrare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 é, dunque, che la quantità di sostanza tossica oggetto della specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera e, per questo, è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive. La relativa valutazione costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l'obbligo di fornire adeguata e congrua motivazione, come ogni giudizio di valore legato a dati non tipizzabili (buon costume, morale pubblica, e similmente).

Sul punto può dunque affermarsi la regola secondo la quale l'aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisarsi nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, è integrata tutte le volte in cui il quantitativo di sostanza oggetto d'imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.

35.2. Alla luce di tali considerazioni appare chiaro la inanità degli sforzi argomentativi sviluppati dai ricorrenti, tesi a dimostrare la conseguenza (negativa) sull'apparato probatorio dell'aggravante della mancanza di un'indagine di "mercato" da parte del Giudice del merito, sotto i profili dei quali si è avanti parlato (area di destinazione, numero dei consumatori, quantità sequestrate nel dato lasso di tempo, e così via), benché apprezzabili per rigore logico e sostanzialmente adeguati rispetto all'indirizzo giurisprudenziale sopra criticato, del quale finiscono con il fornire la prova della incongruenza rispetto al thema probandum.

Sotto il secondo profilo, e tenendo a mente il guadagno ermeneutico sopra conseguito, la doglianza espressa dal sopra indicati ricorrenti, lungi dal denunciare un vizio di motivazione, rilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata, si risolve in una contestazione del criterio di valutazione del materiale probatorio adottato dal giudice del fatto per fondare il proprio convincimento sull'esistenza dell'aggravante di cui si parla. Invero, non si contesta dalla maggior parte dei ricorrenti (ad esclusione di <D. C.>, di cui appresso), sotto questo aspetto, in modo specifico, la ricorrenza dell'aggravante, ma si giudica inidoneo o insufficiente o inattendibile il criterio valutativo adottato dal giudice, il quale ha tratto il convincimento dell'esistenza dell'aggravante, nella impossibilità di accedere al dato organolettico del principio attivo presente nella sostanza scambiata, dalla considerazione dell'elevatissima somma di danaro convenuta tra le parti per realizzare l'illecita transazione. Criterio fondato sulla regola dell'id quod plerumque accidit, vale a dire sul dato di comune esperienza, secondo il quale per una data merce o per un certo oggetto, normalmente, si conviene e si versa un corrispettivo adeguato al suo valore di scambio, il quale, per il caso che qui riguarda, fa riferimento, ovviamente, alla quantità di principio drogante contenuto nella massa oggetto della transazione.

35.3. Quanto allo specifico ulteriore profilo di doglianza sviluppata dal ricorrente <C.>, va rilevato che il giudizio della Corte d'appello è stato concentrato, in ordine all'aggravante di cui si discute, sull'episodio di maggior rilievo, al quale, poi, sono stati riferiti gli altri episodi satelliti, secondo la regola che governa la materia.

Conclusivamente, in punto aggravante speciale di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, i motivi di ricorso vanno rigettati.

36. Esaurito l'esame dei motivi di ricorso proposti da più imputati, la cui trattazione congiunta è risultata più adeguata, si deve passare all'esame delle singole posizioni di ricorso, ovviamente in ordine a quei motivi sin ad ora non trattati, seguendo l'ordine di ruolo generale.

37. <S. P.>, con il motivo di ricorso dedotto dal secondo difensore (cfr. avanti ~ 5.3) ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 - bis c.p., perché sarebbe stata obliterata la considerazione di circostanze meritevoli di attenzione, quale la confessione.

Trattasi, all'evidenza, di motivo di merito, posto che la Corte territoriale ha preso in considerazioni

molteplici circostanze di segno negativo ritenendole plusvalenti rispetto alla circostanza richiamata in ricorso, alla quale motivatamente non è stato dato significato di respicenza.

Il motivo, quindi, è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p. e il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge quanto al carico delle spese processuali.

38. <S. J.>, oltre i motivi di cui si è già discusso, ne ha dedotto altri a carattere squisitamente personale.

38.1. Con il secondo motivo di ricorso il difensore della predetta ricorrente denuncia errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà, riproponendo, pedissequamente, doglianze sul punto già esposte in sede di appello e motivatamente rigettate dalla Corte salentina.

Nel richiamare quanto riassunto, al riguardo al ~ 6.2, va ribadita la infondatezza, per quanto concerne l'aspetto di diritto, della tesi difensiva. Invero, la responsabilità penale è personale e riguarda ciascun soggetto il quale è tenuto a rispondere della propria condotta se posta in essere in violazione della legge penale.

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico la speciale causa di giustificazione o di non punibilità letteralmente inventata dalla ricorrente, quale la c.d. affectio maritalis, condizione che, se correttamente intesa, dovrebbe portare ad ostacolare piuttosto che a favorire l'attività criminosa dell'altro coniuge.

Per dare un inquadramento giuridico alla condizione denunciata dalla ricorrente dovrebbe ipotizzarsi una fattispecie ex art. 54 comma 3 c.p. (violenza morale), per l'integrazione della quale è sempre necessaria la prova della minaccia di grave danno alla persona.

Requisito nella specie insussistente per quanto il Giudice del merito ha accertato dando la prova di una condotta attiva delle prevenute tesa a collaborare nell'attività criminosa a giusto titolo addebitata ad entrambi i coniugi.

Il giudizio di fatto sul punto non può essere censurato in sede di legittimità, tanto più che non è contestato il dato fattuale dal quale la prova della condotta illecita è tratta, ma la interpretazione di quel dato alla luce dell'arcaica concezione dell'affectio maritalis fatta propria dalla ricorrente.

38.2. Con il terzo mezzo di annullamento la ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 62 - bis c.p. e vizio di motivazione sul punto, sulla base dell'apparato razionale riassunto avanti al ~ 6.3.

La censura, che concerne il giudizio di valore sulla base del quale il Giudice del merito ritenne la prevenuta non meritevole dell'attenuazione di pena, svalutando il dato veniente, secondo la deducente, dalla sopra ricordata condizione di su bordinazione, risulta inammissibile perché manifestamente infondata, per quanto avanti specificato a riguardo dell'accertamento in fatto, e perché dedotta sul merito della decisione con l'intento di ribaltarne il relativo giudizio.

Nella valutazione complessiva il ricorso proposto nell'interesse di <S. J.> deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

39. <V. C.> ha dedotto, come si è riassunto avanti al ~ 7, tre mezzi di annullamento; i primi due centrati sulla censura di quella parte della decisione ha non ha accolto la tesi difensiva circa l'assunto uso personale della cocaina acquistata (50 grammi), sia criticando (primo motivo) il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale per rigettare la tesi difensiva, sia inferendo inosservanza ed erronea applicazione della normativa scaturente dal d.P.R. n. 171 del 1993, esecutivo degli esiti del referendum abrogativo dell'aprile 1993, per sostenere la liceità della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, quale che sia la qualità e la quantità posseduta. Con il terzo mezzo di annullamento (avanti ~ 7,3) ha, invece, denunciato difetto di motivazione e violazione del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, quanto a diniego dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità.

39.1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Quanto ai primi due motivi, deve rilevarsi che il dato quantitativo (50 grammi di cocaina, idonei a confezionare oltre trecento dosi medie giornaliere, cioè una provvista per dieci mesi di consumo giornaliero) risulta assorbente, posto che la detenzione per uso personale non può prescindere dalla considerazione, in negativo, delle conseguenze dell'accumulo con il connesso rischio di cessione a terzi, come la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno posto in rilievo (C. cost., 27 marzo 1992, n. 133; Sez. VI, 4 aprile 1995, Mariani, CED n. 201519; Sez. VI, 11 gennaio 1994, Razzanti, ivi, n. 197293).

In relazione alla doglianza concernente il diniego dell'attenuante speciale, deve richiamarsi l'ormai assestata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'attenuante può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Nel caso di specie, per come si è già evidenziato, l'accusa, ritenuta provata, riguarda la detenzione di ben

50 grammi di cocaina; quantità rilevante che di per se - correttamente -, è stata ritenuta dal Giudice del merito sufficiente ad impedire l'accoglimento della richiesta difensiva. L'ulteriore riflessione della Corte salentina sul contesto di condotte illecite nel quale il fatto fu consumato rafforza l'apparato giustificativo ma non tocca il principio giuridico posto alla base della decisione.

Conclusivamente, il ricorso proposto nell'interesse di <V. C.> deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali, esonerato dal pagamento della sanzione processuale non ravvisandosi elementi di colpa (cfr. C. cost., 7 giugno 2000, n. 186).

40. Degli otto motivi di ricorso dedotti nell'interesse di <D. C.>, ne sono stati discussi già tre (il primo, sull'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; il secondo, sulla dedotta violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p.; il quinto sull'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990; rispettivamente ai ~ 28 s., 23.2, 34 s.).

40.1. Il terzo mezzo di annullamento, riassunto avanti al ~ 8.3., con il quale si deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione aggravata di sostanza stupefacente (artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990), è articolato sulla censura della motivazione fornita dal Giudice dell'appello per giustificare l'assunta serietà dell'accordo d'importazione della rilevante quantità di sostanza tossica e si avvale, oltre che dell'enunciazione di principi di diritto tratti dalla giurisprudenza della Corte, della minuziosa critica, punto per punto, dell'interpretazione degli elementi indiziari o probatori (in particolare i colloqui telefonici intercettati) presenti in atti quale fornita dal Giudice del merito, proponendone una diversa perché ritenuta più aderente al dato testuale. Sulla base della giudicata più attendibile o più logicamente plausibile interpretazione degli elementi indiziari, il deducente perviene alla conclusione secondo la quale il giudizio sulla ricorrenza del programmato incontro in Lecce tra il esso <C.> e il <P.> sarebbe minato alla base perché non sostenibile a mezzo degli elementi indiziari dedotti da alcune frasi estratte dalle intercettazioni telefoniche.

Il motivo è inammissibile perché, per quanto mascherato sotto l'etichetta di vizio di motivazione, in realtà propone alla Corte di legittimità una diversa lettura di risultanze processuali di difficile trattamento, quali quelle estraibili dal testo dei colloqui telefonici intercettati, per la comprensione dei quali è indispensabile la cognizione di tutto il coacervo probatorio; invero, il significato di un colloquio può essere correttamente appreso solo conoscendo quello dei precedenti intrattenuti con lo stesso o con altri colloquanti, ed anche, per lo più, dei successivi.

Né la pur articolata e molto attenta critica apprestata dal deducente riesce a dare la prova, pur necessaria, di illogicità manifesta nel testo motivazionale, per tale dovendosi intendere quella macroscopica rottura del tessuto logico - argomentativo dell'apparato razionale di spessore tale da emergere con immediata evidenza, restando prive di effetto rescindente quelle minime incongruenze riferibili alla non dovuta espressa confutazione di deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata.

40.2. A non diverso esito conduce il quarto mezzo di ricorso per la parte in cui denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del pervenuto in ordine al fatto di reato (artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990) ritenuto commesso il 31 ottobre 1994, come più ampiamente riassunto avanti ~ 8.4., con l'avvertenza che l'ulteriore profilo del motivo di ricorso, concernente la ritenuta aggravante della ingente quantità è stato discusso, unitamente ad omologhi motivi prodotti da altri imputati, ai ~ 34 - 35.

Invero, nel contestare la correttezza del processo identificativo della prova, il deducente parte dal giudizio di incertezza, verosimiglianza, equivocità degli elementi indiziari, sostituendo così il proprio (diverso) al giudizio di attendibilità, precisione, concordanza formulato dal Giudice del merito con il quale entra in contraddittorio non sui criteri normativi della valutazione, ma sui risultati dell'operazione logico concettuale di apprensione del significato di una data frase, di un certo episodio, di una specifica testimonianza. Ma tutto ciò è giudizio di merito, contestabile anche attraverso la prospettazione di un diverso ed opposto giudizio in quella sede; non più, esauriti i due gradi, innanzi al giudice di legittimità che non può certo essere coinvolto in valutazioni del genere.

Si è già detto: in questa sede possono essere positivamente denunciate solo illogicità manifeste risultanti dal testo del provvedimento impugnato, da intendersi nei termini precisati nel discutere del precedente motivo di impugnazione.

40.3. Il tessuto giustificativo del sesto mezzo di annullamento (più ampiamente sunteggiato al ~ 8.6.) non solo non si discosta dai due precedenti, ma incorre anche nella manifesta infondatezza, là dove si deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 453 c.p. (capo Y) d'imputazione) per assunta difettosità nel dare contezza su elementi idonei, secondo il deducente, ad escludere la consapevolezza del ricorrente quanto a falsità dei dollari USA acquistati a Milano.

Invero, la Corte territoriale, sul punto, ha fornito una specifica motivazione evidenziando come, secondo

una regola di comune esperienza, normalmente non si vende o acquista valuta pregiata estera, facilmente spendibile, da un soggetto occasionalmente incontrato per strada e sulla strada; quando ciò accade, la consapevolezza dell'illecito è scontata. Il Giudice ha fornito la ragione del suo convincimento in punto elemento psicologico del reato e il diverso giudizio del deducente, pur apprezzabile, rimane privo di rilevanza nella sede di legittimità.

40.4. Privi del requisito di ammissibilità sono anche il settimo e l'ottavo motivi di ricorso (avanti riassunti ai ~ 8.7 e 8.8), con i quali si denuncia vizio di motivazione sia quanto al giudizio di equivalenza dell'attenuante generica rispetto alle aggravanti ritenute, sia quanto al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui al capo Y) (art. 453 c.p.: spendita di monete falsificate) e i reati in tema di commercio di sostanze stupefacenti (capi A e G).

Il dissenso sulla valutazione di merito circa il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto non può essere introdotto tramite la generica denuncia di carenza di motivazione se non si evidenziano pregnanti ragioni, in contrasto con quelle esposte al giudice del merito, tali da imporre una diversa decisione.

Quanto all'identità di disegno criminoso tra reati essenzialmente diversi non solo nella struttura normativa, ma anche nella tipologia di attività delinquenziale, correttamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza della prova della previa ideazione e volizione di uno scopo unitario, essenzialità della medesimezza di disegno criminoso; invero, la commissione del delitto di cui all'art. 543 c.p. è stata ritenuta fatto occasionale nell'ambito di una attività delinquenziale rivolta essenzialmente all'illecito commercio di sostanze stupefacenti. La contestualità cronologica, segnalata dalla difesa non è sicuro indice del requisito deliberativo mentre l'interdipendenza funzionale è dato ritenuto dalla difesa, ma non condiviso dal Giudice del merito e, in linea di diritto, neppure inequivoco, posto che l'esigenza di procurarsi i mezzi finanziari per acquistare lo stupefacente attraverso lo spaccio di moneta falsa può ben sorgere per effetto di non previsti inconvenienti insorti nel corso di quella attività.

Il ricorso prodotto nell'interesse di <D. C.> va, quindi, complessivamente rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

41. Il ricorso sviluppato nell'interesse di <C. D'A.> (avanti: ~ 9), è privo di specificità risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all'interpretazione del dato probatorio quale individuato e ritenuto dal Giudice del merito.

Il ricorso, dunque, è inammissibile, alla cui declaratoria segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ravvisandosi, quanto alla sanzione pecuniaria, la medesima condizione processuale segnalata per il <C.>.

42. Del primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di <R. D. M.> (più compiutamente a ~ 10) si è già discusso (~ 23.3).

Con il secondo motivo, nel denunciare inosservanza dell'art. 129 c.p.p. ed errata applicazione dell'art. 81 c.p., il ricorrente ripropone una delle doglianze che era stata oggetto di appello e alla quale, con altre, aveva rinunciato, avendo concordato con il procuratore generale la pena da applicare, secondo il particolare rito previsto dall'art. 599 c.p.p., trovando consenziente la Corte di merito.

Si tratta, dunque, di un ripensamento che non può essere seriamente sorretto neppure dall'assunto secondo il quale spetta al giudice, in ogni stato e grado del processo, applicare d'ufficio la disposizione dell'art. 129 c.p.p., dato che la pretesa del ricorrente non trova fondamento sulla denuncia di evidenza della prova della sussistenza di una delle cause di non punibilità previste da quella disposizione, ma più semplicemente sulla richiesta di un beneficio, quale la continuazione tra reati, al quale, concordando la pena, aveva rinunciato, con gli altri motivi di merito.

La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese di giustizia e, tenuto conto della condotta processuale non esente da colpa, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, da giudicare congrua, di L. 2.000.000.

43. Di entrambi i motivi di ricorso prodotti nell'interesse di <M. DI V.>, sunteggiati al ~ 12, si è trattato, unitamente ad altri omologhi motivi, in tema di sostegno motivazionale ai decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche (~ da 28 a 33) e all'assunta violazione dell'art. 521 c.p.p. quanto al capo A dell'imputazione (~ 23.2).

44. Per <F. D.> sono stati prodotti due diversi elaborati di ricorso, entrambi riassunti, in ogni loro articolazione, al ~ 13.

44.1. Del primo motivo del primo elaborato (avv. Pansini) si è discusso, unitamente ad altri similari, in tema di sostegno razionale ai decreti captativi di colloqui telefonici o tra presenti (~ da 28 a 33).

Il secondo motivo, nel dedurre violazione degli artt. 192 comma 2, 546 comma 1 lett. e) e 589 c.p.p. in punto mancanza, illogicità, erroneità della motivazione, censura la ricostruzione delle vicende in fatto poste a utilizzate dal giudice per formare il suo convincimento circa la responsabilità penale dell'imputato.

Si tratta, osserva il Collegio, di motivo inammissibile perché sotto l'etichetta del vizio di motivazione, si nutre del dissenso sulla qualificazione e valutazione degli elementi indiziari estraibili dai colloqui intercettati, che il deducente, a suo giudizio, qualifica incerti ed anzi equivoci. Ma, giova ancora ricordare, come il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito è circoscritto nel limitato perimetro segnato dall'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. e si esaurisce - per espressa volontà del legislatore, - nel riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, senza travalicare nella verifica (come attestazione di verità: *verum facere*) dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (cfr., tra altre, Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, CED n. 314794).

44.2. L'elaborato rationale col secondo difensore, oltre alla deduzione della violazione degli artt. 267 e 269 c.p.p., in tema utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali, e dell'art. 521 c.p.p., in tema di corrispondenza tra contestazione e sentenza di condanna, del che, unitamente ad altri consimili motivi, si è già discusso avanti ai ~ da 28 a 33, per la prima questione, e al ~ 23.2, per la seconda, affronta un ulteriore tema di censura fondato sull'assunta illegittimità del diniego opposto dalla Corte territoriale all'esercizio del diritto di riascolto, ed eventuale trasposizione, delle bobine magnetiche delle intercettazioni registrate, le quali, secondo il ricorrente, dovrebbero essere sempre tenute a disposizione della difesa.

Sul punto la Corte salentina ha fornito congrua e corretta motivazione, ponendo in rilievo come nell'ambito del subprocedimento di intercettazione, captazione, registrazione dei colloqui telefonici o tra presenti è prevista una specifica procedura per l'ascolto, la selezione e l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi telematici indicati dalle parti, successivamente oggetto di trascrizione o di stampa, con appropriate garanzie per tutti gli interessati. Una volta esaurito tale procedimento, quale che sia stata l'attività - o inattività - dell'una come dell'altra parte, il procedimento è concluso (art. 268 c.p.p.). A parte le ipotesi in cui si debba procedere alla distruzione del materiale magnetico (art. 269 c.p.p.), la previsione di conservazione delle registrazioni (sino al giudicato formale) non autorizza a ritenere consentito accesso indiscriminato e continuo dell'una o dell'altra parte a tale materiale, molto sensibile e suscettibile di danneggiamenti anche per effetto di errori nell'ascolto e nella manipolazione, ma può solo comportare la previsione di rinnovazione dell'istruzione in sede di appello, secondo i rigidi canoni previsti dall'art. 603 c.p.p., ove ne sussistano le condizioni (nella specie neppure dedotte). Non può, invece, ammettersi come corretta la pretesa del ricorrente di avere a disposizione in ogni momento del processo il materiale magnetico registrato.

Può, dunque, concludersi affermando la regola secondo la quale in tema di intercettazione, captazione e registrazione di colloqui telefonici o tra presenti, ovvero di flussi di comunicazioni informatici e telematici, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e dei flussi con l'esecuzione delle consequenziali operazioni di trascrizione o di stampa, secondo le regole dettate dall'art. 268 c.p.p., non è consentito, salvo eccezionali ipotesi, che per quanto concerne il giudizio di appello sono regolate dall'art. 603 c.p.p., chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni o una nuova presa di cognizione dei flussi informatici.

Anche questo profilo del motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Con il terzo mezzo di annullamento, il deducente denuncia carenza ed illogicità della motivazione quanto ad affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y) (spendita di monete falsificate), sostenendolo con l'esibizione di un sillogismo piuttosto anodino: poiché, si dice, il ricorrente fu liberato dall'accusa relativa al reato associativo, di cui al capo X) (associazione tesa all'illecito commercio di monete falsificate), sarebbe dovuto essere assolto anche dal fatto specifico, fine dell'associazione. Non è spiegato l'iter logico di tale costruzione e della relativa conseguenza; anzi, la ragione di ricorso starebbe proprio nel non avere il Giudice dell'appello fornito motivazione sul punto.

Trattasi, all'evidenza, di motivo inammissibile per carenza di specificità, in violazione della disposizione di cui all'art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p., talmente sanzionata dall'art. 591 comma 1 lett. c) stesso codice.

Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di <F. D.> va rigettato con le conseguenze di legge quanto al pagamento delle spese processuali.

45. Del primo motivo di ricorso prodotto nell'interesse di <A. F.> (tutti riassunti al ~ 14), si è già discusso trattando della denuncia di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (~ da 28 a 33).

45.1. Con il secondo mezzo di annullamento, anch'esso riassunto avanti sub 14.2., nel denunciare nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, il deducente contesta alla Corte territoriale di avere omesso di prendere in considerazione elementi evidenziati con i motivi di appello sia quanto alla carenza di elementi probatori dell'attività di spaccio, sia quanto alla denunciata incapacità del ricorrente ad attuare siffatta attività - come risulterebbe da dichiarazioni intercettate -, sia quanto alla

sussistenza della prova dei vari episodi arbitrariamente riuniti sotto il vincolo della continuazione.

Sotto tutte le articolazioni il motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte salentina ha seguito un suo iter motivazionale idoneo a giustificare la decisione assunta in relazione a ciascun episodio correttamente, e secondo le stesse istanze del ricorrente, riuniti, ai fini della pena, con vincolo di continuazione. Non era necessario che il Giudice di merito ribattesse ad ogni singola deduzione di parte, poiché, per regola ripetutamente affermata dalla Corte (da ultimo, Sez. un., 24 novembre 1999, Spina CED n. 314794), debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, come nel caso di specie è stato fatto e come lo stesso ricorrente ammette, anche se poi dissente dalle motivate valutazioni assunte dal Giudice censurato. Ma tale dissenso, per come è già stato avanti più volte ricordato, non conduce alla nullità della sentenza perché il giudice di legittimità non è abilitato, per volontà del legislatore di rito, a prendere cognizione di siffatto genere di doglianze, che restano fuori del giudizio di cassazione.

45.2. Con il terzo mezzo di annullamento il difensore di <A. F.> denuncia nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e difettosa motivazione quanto alla determinazione del regime sanzionatorio.

Il motivo è manifestamente inammissibile perché non solo dedotto in linea di fatto ma anche perché privo di specificità facendo riferimento a circostanze solo enunciate.

Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di detto imputato deve essere rigettato, con le conseguenze di legge sulle Spese processuali.

46. Dei due motivi di ricorso proposti a difesa di <C. G.> (sunteggiati avanti al ~ 15), quello concernente la denuncia di violazione degli artt. 185, 261, 266, 267 e 271 c.p.p. in tema di apparato razionale a giustificazione dei decreti captativi di colloqui telefonici, è stato discusso avanti (~ 28 - 33), unitamente ad altri omologhi.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'apparato probatorio. Il deducente contesta che gli elementi estraibili dai colloqui intercettati possano idoneamente supportare la decisione di affermazione della penale responsabilità; ma, nell'enunciare tale asserto, si limita a generiche osservazioni prive di specifica valenza nel giudizio di legittimità, ove, per quanto già osservato a riguardo di altri ricorrenti, le valutazioni di merito sugli elementi probatori non possono essere sottoposti a rivisitazione.

Questo motivo è, dunque inammissibile, mentre, complessivamente, il ricorso va rigettato con condanna alle spese processuali.

47. Per <G. C. N.> sono stati prodotti due separati elaborati di ricorso che sono stati riassunti al ~ 16.

47.1. Intorno al primo e al terzo motivo del primo elaborato (Avv. Mellone), concernente la denuncia di violazione dell'art. 521 c.p.p. (mancanza di corrispondenza tra contestazione e condanna) e il difetto di motivazione quanto all'aggravante speciale di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, si è già parlato, rispettivamente, ai ~ 23.2 e 33 - 34, trattando anche di altri simili motivi.

Con il secondo mezzo di annullamento, nel denunciare carenza ed illogicità della motivazione relativamente al capo H), si sostiene che l'incomprensibilità dei colloqui intercettati come la nessuna significanza delle osservazioni dirette di polizia giudiziaria avrebbero dovuto condurre il giudice al proscioglimento del prevenuto.

Il motivo è articolato in linea di fatto e si risolve nel sovrapporre, con pretesa di plusvalenza, il giudizio del deducente su quello della Corte territoriale che, invece, ha compreso il significato dei colloqui telefonici e ha dato credito alle osservazioni dirette percepite dalla polizia giudiziaria, pervenendo al motivato giudizio di condanna.

Con il quarto mezzo si denuncia vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y), riproponendo lo stesso discorso giustificativo già sviluppato nell'interesse di <F. D.>. Stante la sostanziale identità di ratio, appare sufficiente fare rinvio a quanto esplicitato avanti ~ 44.2..

47.2. Dei cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata prodotti dall'altro difensore (avv. Marazzita), il primo (attinente il regime motivazionale dei decreti di intercettazione telefonica) e il secondo (concernente l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), sono stati già discussi avanti trattando analoghi motivi proposti anche da altri ricorrenti.

Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione ai fatti di reato per i quali il prevenuto è stato ritenuto colpevole, come più specificamente spiegato avanti ~ 16.

In particolare, quanto all'episodio del 5 marzo 1994 (descritto al capo A), è opinione del deducente che il fatto sia da attribuire ad altri soggetti, così respingendo il diverso giudizio della Corte salentina. Quanto al fatto rubricato sub H) il deducente giudica carente la prova della commissione del fatto attribuito al

prevenuto; quanto, infine, al reato sub Y) il deducente si duole perché non sarebbe stata fornita alcuna risposta all'interrogativo posto con l'atto d'appello sul perché mai il prevenuto, ove consapevole della falsità delle monete, si sarebbe arrischiato a cambiare le banconote presso istituti di credito e cambiavaluta.

Trattasi, all'evidenza, di motivo inammissibile, stante la carenza di specificità e la scarsa concluzione di ciascuna deduzione anche qualora si volesse accedere, per un momento, a una riflessione di merito.

Parimenti inammissibili sono sia il quarto motivo di ricorso, riguardante il rigetto della richiesta di riunione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, sia il quinto motivo che attiene la gestione del regime sanzionatorio.

Sul primo aspetto vengono in evidenza deduzioni analoghe a quella articolate nell'interesse di <D. C.>, di cui si è discusso avanti al ~ 40.4.. Né sono dedotte ragioni idonee a giustificare una diversa decisione.

Sul secondo va ribadito che la gestione del regime sanzionatorio è attribuzione di esclusiva pertinenza del giudice del merito il quale, come lo stesso ricorrente ammette, ha valutato, come prevalenti, elementi, inducenti alla gravità dei fatti. Decisione corretta, posto che tra gli indici specificati dall'art. 133 c.p., cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo fissato dalla legge, spetta al decidente individuare, mancando una graduatoria, quelli da ritenere più significativi al fine della quantificazione dell'equa pena corrisponde al disvalore sociale del fatto accertato.

Complessivamente questo ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.

48. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di <F. P.>, concernente la denuncia di violazione degli art. 267, 271 e 191 c.p.p., in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, è stato già esaminato, unitamente ad altri, ai ~ 28 - 33.

Il secondo motivo, avanti riassunto, unitamente al primo, al ~ 17., riguardante critiche sull'apparato motivazionale a sostegno dell'affermazione di responsabilità e, in particolare, quanto al significato da attribuire al soprannome con il quale il prevenuto sarebbe indicato negli ambienti da lui frequentati ("u Bubu" oppure "u Bobo"), va dichiarato inammissibile perché, ancora una volta, si tenta di coinvolgere la Corte di legittimità nella valutazione del materiale probatorio e nel giudizio di valenza allo stesso attribuibile per fondare un giudizio di condanna o di proscioglimento che sia.

Conclusivamente, il ricorso di <F. P.> va rigettato con condanna al pagamento delle Spese processuali.

49. Il primi tre, dei cinque, motivi di annullamento dedotti nell'interesse di <E. P.> concernenti, rispettivamente, la denuncia di violazione dell'art. 267 comma 1 c.p.p., quanto ad apparato giustificativo dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, la denuncia di violazione degli art. 521 e 522 c.p.p. quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo (capo A), e la denuncia di difettosa motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati discussi avanti, rispettivamente, ai ~ 28 - 33, 23.2, 34 - 35, cui è d'uopo rinviare.

Di puro merito risulta la deduzione a sostegno del quarto motivo di ricorso centrato sulla doglianza circa l'affermazione di penale responsabilità fondata, a giudizio del deducente, su elementi inattendibili perché venienti da dichiarazioni non riscontrate mediante l'esecuzione di qualche sequestro di droga che potesse materializzare l'accusa.

I giudici di entrambi i gradi di merito hanno ritenuto, diversamente dall'opinione del ricorrente, che quelle dichiarazioni (coimputato <L.>) e quei colloqui telefonici (<P.> e Coniuge) fossero idonei a giustificare l'affermazione di penale responsabilità, spiegando tutti i passaggi sia di fatto che logici attraverso i quali si formarono la convinzione di responsabilità. La mancata esecuzione di sequestri o il mancato reperimento di sostanza stupefacente al domicilio del prevenuto non sono elementi idonei ad escludere l'accusa, ma rimangono circostanze neutre come ogni evento non risultante in causa.

Il motivo, quindi, è inammissibile, similmente al quinto con il quale si denuncia difettosa motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante generica e alla determinazione del regime sanzionatorio, non attestato sul minimo della pena. Invero, per quanto lo stesso ricorrente ammette, il Giudice dell'appello ha indicato gli elementi utilizzati per sostenere siffatti giudizi, seppure omologhi a quelli valutati per giudicare sulla gravità dei fatti; la motivazione esiste, gli elementi da selezionare appartengono al compito del giudice del merito.

50. Per <S. P.> sono stati prodotti due elaborati di ricorso, tutti riassunti avanti al ~ 19.

50.1. Il primo, il secondo ed il quarto dei motivi di ricorso sviluppati con il primo elaborato motivazionale (avv. Corvaglia), concernenti rispettivamente le problematiche sulla motivazione dei decreti di intercettazione telefoniche, la corrispondenza tra accusa e sentenza e la motivazione della ritenuta aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati già esaminati unitamente ad altri analoghi proposti da altri ricorrenti, come risulta rispettivamente ai ~ 28 - 33 e 34 - 35.

Il terzo motivo di ricorso dell'elaborato difensivo ora in esame risulta inammissibile, una volta che si

evidenzi come tutta la prospettazione difensiva si articola su una diversa ricostruzione del fatto; diversa da quella ritenuta dal giudice del merito e né rivisitabile, né rivalutabile né, tanto meno, modificabile in sede di giudizio di legittimità.

50.2. Anche il primo, dei due motivi di ricorso dedotti dal secondo difensore (avv. Belmonte), riguardante il problema del sostegno razionale ai decreti di intercettazione telefonica, è stato già discusso ai ~ 28 - 33.

Con il secondo motivo di questo elaborato difensivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della destinazione della cocaina detenuta all'esclusivo uso personale e, pare in via gradata, almeno al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sotto entrambi i profili il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come è già stato evidenziato discutendo di analogo motivo articolato nell'interesse di <V. C.> (V., ~ 39.) la detenzione della rilevante quantità di 50 gr. di cocaina, idonea a confezionare oltre trecento dosi medie giornaliere (dieci mesi di consumo giornaliero) non può essere giustificata dall'uso personale, che deve essere limitato nei sensi già sopra espressi, per le ragioni colà esplicitate, alle quali è sufficiente fare rinvio.

Similmente, e per le ragioni già spiegate, deve giudicarsi quanto al diniego dell'attenuante speciale. Una volta che il giudice del merito, con motivazione congrua e corretta, che può essere non condivisa, ma che non può essere tacciata di illogicità manifesta, essendo invece intimamente coerente sulla base delle assunte premesse, abbia escluso la condizione di tossicodipendenza del prevenuto, il ripetuto commercio della rilevante quantità di sostanza tossica (due operazioni da 50 gr. di cocaina cadauna), inserito in un contesto di evidente abituale illegittimità di condotte, giustifica la decisione di diniego dell'attenuante speciale, la quale - io si è già rilevato - trova fondamento nella minima offensività dell'interesse sociale sotteso a tutta la normativa prevista dal d.P.R. n. 309, vale a dire la tutela della salute pubblica e di ciascun cittadino a rischio mediante il contrasto alla diffusione dell'uso di sostanze tossiche.

Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di <S. P.> deve essere rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

51. Il ricorso proposto nell'interesse di <G. S.>, riassunto avanti al ~ 20, appare di difficile comprensione. È pacifico che il ricorrente, in sede di giudizio di appello, concordò la pena da applicare con il procuratore generale, rinunciando, secondo il meccanismo previsto dall'art. 599 c.p.p., ai motivi di merito; la pena concordata venne trasfusa in sentenza nei termini enunciati dalle parti. Una volta ciò appurato, davvero non sussiste alcun interesse del prevenuto a dolersi del riconoscimento dell'attenuante generica - che non sarebbe stata prevista nel patto -, quando al (*) pena applicata corrisponde a quella proposta.

Parimenti inammissibile l'ulteriore profilo di ricorso laddove si assume la violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancata indagine sull'eventuale sussistenza di una qualche causa proscioglimento nel merito, quando, da un lato, il ricorrente ha rinunciato a ogni motivo di merito, dall'altro, non si impegna neppure ad almeno enunciare una causa del genere di quelle previste dalla disposizione invocata: chiara la mancanza di specificità.

Ne segue che il ricorso di questo prevenuto deve essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese di giustizia e, tenuto conto della condotta processuale non esente da colpa, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, ritenuta congrua in relazione all'evidenziata condotta, di L. 2.000.000.

52. Conclusivamente: i ricorsi di <V. C.>, <C. D'A.>, <R. D. M.>, e <G. S.> debbono essere dichiarati inammissibili; tutti gli altri ricorsi debbono essere rigettati. Tutti i ricorrenti vanno condannati a pagare, in solido tra loro, le spese processuali; inoltre, <D. M.> e <S.>, vanno condannati anche a pagare alla Cassa della ammende la somma di L. 2.000.000 ciascuno.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni unite, visti gli artt. 615, 516 C.P.P.

DICHIARA

inammissibili i ricorsi di <C. V.>, <D'A. C.>, <D. M. R.> e <S. G.>; RIGETTA

tutti gli altri ricorsi;

CONDANNA

tutti i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali, nonché <D. M.> e <S.> a versare L. 2.000.000 ciascuno alla Cassa della ammende.

Deciso in Roma il 21 giugno 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 21 SET. 2000.

(*) n.d.r. così nel testo.

